

# INFORMATION DOCUMENT CONCERNING RELATED-PARTY TRANSACTIONS OF GREATER RELEVANCE

Prepared pursuant to Article 5 of the Consob Regulation no. 17221 of 12 March 2010, as subsequently amended supplemented

## SETTLEMENT AGREEMENT

BETWEEN

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A.,  
GRUPPO UNA S.P.A., UNIPOLSAI SERVIZI CONSORTILI S.C.R.L., AUTO  
PRESTO & BENE S.P.A., NUOVE INIZIATIVE TOSCANI S.R.L., CASA DI  
CURA VILLA DONATELLO S.P.A., MERIDIANO SECONDO S.R.L.**

- ON THE ONE SIDE -

**THE DEFENDANTS AND CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE**

- ON THE OTHER SIDE -

25 MARCH 2021

**INFORMATION DOCUMENT**  
**CONCERNING RELATED-PARTY TRANSACTIONS OF**  
**GREATER RELEVANCE**

prepared pursuant to Article 5 of Consob Resolution no. 17221 of 12 March 2010, as  
subsequently amended and supplemented

**SETTLEMENT AGREEMENT**

**BETWEEN**

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. , UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A. , GRUPPO UNA S.P.A.,  
UNIPOLSAI SERVIZI CONSORTILI S.C.R.L., AUTO PRESTO & BENE S.P.A., NUOVE INIZIATIVE TOSCANE  
S.R.L., CASA DI CURA VILLA DONATELLO S.P.A., MERIDIANO SECONDO S.R.L.**

**- ON THE ONE SIDE -**

**THE DEFENDANTS AND CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE**

**- ON THE OTHER SIDE -**

This Information Document has been made available to the public at the headquarters of UnipolSai Assicurazioni S.p.A., on the authorised storage mechanism eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), and on the website of UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com)) under the section *Governance/Related Parties Operations*

### ***Disclaimer to the English Translation***

*This Information Document contains an unofficial and courtesy English language translation (the “Translation”) of substantially all of the official Information Document concerning related-party transactions of greater relevance prepared in the Italian language for the purposes of the execution of the settlement agreement between UnipolSai Assicurazioni, Gruppo UNA, UnipolSai Servizi Consortili, Auto Presto & Bene, Casa di Cura Villa Donatello, Meridiano Secondo, NIT, on the one side, the Defendants and Chubb, on the other side, which was published on respective website of UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com)) under the Governance/Related-Party Transaction section on 25 March 2021. Terms in capital letters not defined herein, shall have the same meaning ascribed to them in the “Definitions” section of this Information Document.*

*This document does not include the translation of the document listed in the Annex A, which is included in the original Italian version of the Information Document.*

*In the event of any ambiguity about the meaning of certain translated terms or of any discrepancy between the Italian Information Document and the Translation, the Italian Information Document shall prevail.*

## TABLE OF CONTENTS

<b>DEFINITIONS</b>	<b>Page 5</b>
<b>INTRODUCTION</b>	<b>Page 13</b>
<b>1. WARNINGS</b>	<b>Page 14</b>
1.1. Risks related to potential conflicts of interest arising from the Transaction	Page 14
<b>2. INFORMATION REGARDING THE TRANSACTION</b>	<b>Page 16</b>
2.1. Characteristics, procedures, terms and conditions of the Transaction	Page 16
2.2. Related parties involved in the Transaction, nature of the correlation, nature and extent of the interests of the related parties in the Transaction	Page 21
2.3. Economic rationale and convenience for the Company and its Subsidiaries	Page 24
2.4. Method for determining the Amount and assessments regarding its fairness in relation to market values of similar transactions	Page 26
2.5. Illustration of the economic, asset and financial effects of the Transaction	Page 30
2.6. Impact of the Transaction on the remuneration of the members of the board of directors of the Company and/or of its subsidiaries	Page 32
2.7. Members of the management and control bodies, general managers and executives of the Company involved in the Transaction	Page 32
2.8. Procedure for the approval of the Transaction	Page 32
<b>3. STATEMENT OF THE MANAGER IN CHARGE OF FINANCIAL REPORTING</b>	<b>Page 36</b>
<b>ANNEXES</b>	<b>Page 36</b>

## DEFINITIONS

The following is a list of the main terms used in this information document (the “**Information Document**”):

<b>Settlement Agreement</b>	The settlement agreement entered into on 4-5 March 2021, between the Company, the Subsidiaries and UnipolSai Investimenti, on the one side, and the Defendants and Chubb, on the other side, aimed at governing the terms and conditions of the Transaction.
<b>ACE</b>	The insurance company ACE European Group Limited (now Chubb following the merger of Chubb Insurance Company of Europe SE).
<b>Additional Proceedings</b>	Jointly, the Preventive Attachments, the Precautionary Proceedings and the Opposition Proceedings and Appeal, as defined in paragraph 2.1.1, as well as the other “minor” disputes described in the annexes to the Settlement Agreement.
<b>Auto Presto &amp; Bene</b>	Auto Presto & Bene S.p.A., with registered office in Turin, Via Carlo Marengo, 25, 10126, registered with the Companies’ Register of Turin, registration number, tax code and VAT number 06151590012, controlled by UnipolSai, which holds 2,619,061.00 (two million, six hundred and nineteen thousand and sixty-one) ordinary shares, representing 100% (one hundred per cent) of the share capital of Auto Presto & Bene, and is part of the Unipol Insurance Group registered with the Register of Insurance Groups under no. 046.
<b>Claims for Liability</b>	The claims for liability (divided into the Major Claim and the Minor Claim, as respectively defined in paragraph 2.1.1) pending before the Court of Milan, Specialised Business Division B – Judge Angelo Mambriani under General Docket No. 42294/2013 (joined with General Docket No. 71026/13, No. 88481/13, No. 88470/13, No. 78467/13, No. 25787/14, No. 30996/2015, No. 31130/2015, No. 32791/2015, No. 32976/2015) and

General Docket No. 65868/2014 (as better described in paragraph 2.1 below) relating to the Transactions Challenged.

**Casa di Cura Villa Donatello**

Casa di Cura Villa Donatello S.p.A., with registered office in Florence, Via Giacomo Matteotti, 4, 50132, registered with the Companies' Register of Florence, registration number, tax code and VAT number 00393590484, controlled by UnipolSai, which holds 361,200.00 (three hundred and sixty-one thousand, two hundred) ordinary shares, representing 100% (one hundred per cent) of the share capital of Casa di Cura Villa Donatello.

**Chubb**

CHUBB European Group SE (formerly ACE also as successor-in-title following the merger of Chubb Insurance Company of Europe SE).

**RPT Committee**

The UnipolSai Related-Party Transactions Committee is composed of the Directors, Massimo Masotti (acting as Chairman), Cristina De Benetti, Elisabetta Righini and Antonio Rizzi.

**Amount**

The amount to be paid to the Claimants, against the waiver of any and all rights, actions, claims, applications, requests, disputes in the Pending Proceedings and the Additional Proceedings, for a total of EUR 42.208 million.

**Defence Counsels**

Jointly, BonelliErede law firm and Bussoletti Nuzzo & Associati law firm, appointed to defend UnipolSai and its Subsidiaries before the court.

**Independent Expert**

Prof. Vincenzo Roppo of Roppo Canepa law firm appointed as an independent expert to (i) assist the RPT Committee in assessing the rationale and convenience of the Settlement Agreement and, more generally, of the Transaction, through the assessment of the methodological accuracy and adequacy of the reasons set out in the Defence Counsels' Opinion and (ii) issue for

this purpose a legal opinion.

<b>Fondiaria-SAI</b>	FONDIARIA-SAI S.p.A. (now UnipolSai, following the merger of Milano Assicurazioni and Premafin HP S.p.A. into Fondiaria-SAI and subsequent corporate renaming to UnipolSai, effective as from 6 January 2014).
<b>Pending Proceedings</b>	The proceedings pending before the Court of Milan. Specialised Business Division B - Mr Angelo Mambriani, relating to the Claims for Liability, under general docket no. 42294/2013 (grouped with general docket no. 71026/13, no. 88481/13, no. 88470/13, no. 78467/13, no. 25787/14, no. 30996/2015, no. 31130/2015, no. 32791/2015, no. 32976/2015) and general docket no. 65868/2014, brought by the Claimants also against the Defendants.
<b>Fondiaria-SAI Group</b>	Jointly, Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni and their subsidiaries which they controlled until 6 January 2014 in accordance with Article 93 of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented.
<b>Gruppo UNA</b>	Gruppo UNA S.p.A. with registered office at Via Gioacchino Murat 23, 20159, Milan, registered with the Companies' Register of Milan, registration number and tax code 00849180153, VAT number 07410980150, controlled by UnipolSai, which holds 37,817,599.00 (thirty-seven million, eight hundred and seventeen thousand, five hundred and ninety-nine) ordinary shares, representing 100% (one hundred per cent) of the share capital of Gruppo UNA.
<b>Unipol Group</b>	Unipol and its subsidiaries in accordance with Article 93 of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented.
<b>UnipolSai Group</b>	UnipolSai and its subsidiaries in accordance with Article 93 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as

subsequently amended and supplemented.

**IVASS**

*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni* [Italian Authority for the Supervision of the insurance sector] (formerly ISVAP).

**Legal Opinion**

The professional opinion issued by the Independent Expert as to the methodological accuracy and adequacy of the reasoning set out in the Defence Counsels' Opinion, without however independently verifying the information on the opinions contained in the Defence Counsels' Opinion.

**Indemnity**

The indemnity issued by Unipol in the context of the Unipol-Premafin/Fondaria-SAI Group merger in favour of the directors and statutory auditors in office from 2007 to 2011 at Premafin HP S.p.A. Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni or at their respective subsidiaries.

**Meridiano Secondo**

Meridiano Secondo S.r.l., with registered office in Turin, via Carlo Marengo, 25, 10126, registered with the Companies' Register of Turin, registration number, tax code and VAT number 08653080013, controlled by UnipolSai, which holds 100% (one hundred per cent) of the share capital of Meridiano Secondo.

**Milano Assicurazioni**

Milano Assicurazioni S.p.A. (now UnipolSai, following the merger by incorporation of Milano Assicurazioni and Premafin HP S.p.A. into Fondiaria-SAI and subsequent corporate renaming to UnipolSai, effective as from 6 January 2014).

**NIT**

Nuove Iniziative Toscane S.r.l., with registered office in Florence, via Lorenzo il Magnifico, 1, 50129, registered with the Companies' Register of Florence, registration number, tax code 06630860150, VAT no. 036390487, controlled by UnipolSai, which holds a stake of EUR 26,000,000.00 (twenty-six million), representing 100%



(one hundred per cent) of NIT's share capital.

**Transaction or Settlement**

The settlement of the Claims for Liability and the Additional Proceedings between: *(i)* UnipolSai (also in its capacity as sole shareholder and on behalf of Meridiano Secondo) and the Subsidiaries, on the one side; and *(ii)* the Defendants and Chubb, on the other side.

**Transactions Challenged**

The transactions challenged by the Claimants in the context of the Pending Proceedings, insofar as they are deemed to be affected by conflicts of interest and abuse of group management and other liability matters, mainly concerning *(i)* with respect to the Major Claim (as defined in paragraph 2.1.1), (a) real estate property construction transactions and subsequent purchase by companies of the Fondiaria-SAI Group through a sale and purchase of a future good, as well as the entrustment of restructuring and redevelopment works relating to real estate properties of companies of the Fondiaria-SAI Group; (b) the acquisition of 100% (one hundred per cent) of the share capital of Atahotels S.p.A.; (c) the engagement as a consultant of Mr Salvatore Ligresti and the delegation of powers to Ms Jonella Ligresti who received substantial remuneration and (d) the provision to companies referable to the Ligresti family of unjustified fees for sponsorships <sup>(1)</sup>; and *(ii)* as regards the Minor Claim (as defined in paragraph 2.1.1), (a) transactions relating to the entrustment of the preliminary, final and executive design of the real estate transaction relating to the "Area Castello"; (b) the entrustment of the restructuring works of the Golf Hotel Madonna di Campiglio and (c) the entering into of co-marketing contracts with Gilli S.r.l. <sup>(2)</sup>

**Defence Counsels' Opinion**

The legal opinion prepared by the Defendants for the respective boards of directors of the Claimants

---

<sup>(1)</sup> The transactions covered by the Major Claim, as usually identified in the context of the proceedings, are the following "*Varesè*", "*acquisto 100% Atahotels*", "*Bruzzano*" "*Pieve Emanuele*", "*Consulenze Salvatore Ligresti*", "*Compensi Jonella Ligresti*", "*Sponsorizzazioni Laità*", "*Lancetti*", "*Fiorentini*", "*De Castilia*". "*San Donato*", "*San Pancrazio Parmense*", "*Villa Ragionieri*".

<sup>(2)</sup> The transactions of the Minor Claim, as usually identified in the context of the proceedings, are the following "*Area Castello*", "*Golf Hotel*" e "*Contratti di co-marketing Gilli*".

concerning the rationale and the convenience of the Transaction.

**RPT Committee's Opinion**

The reasoned favourable opinion issued by the RPT Committee pursuant to Article 8.1 of the RPT Regulation (to which Article 11 of the RPT Regulation refers) and Articles 9 and 10 of the RPT Procedure, concerning the interest of the Company and its Subsidiaries in performing the Transaction, as well as the suitability and substantial fairness of its terms.

**RPT Procedure**

The “*Procedure for transactions with related-parties*”, adopted pursuant to Article 4 of the RPT Regulation by the UnipolSai Board of Directors, in the version last approved on 7 November 2019 (available at <http://www.unipolsai.com/it/Governance/operazioni-con-parti-correlate>).

**Issuers' Regulation**

The regulation adopted by CONSOB with resolution no. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and supplemented.

**RPT Regulation**

The regulation adopted by CONSOB with resolution no. 17221 of 12 March 2010, as subsequently amended and supplemented, containing provisions on related-party transactions.

**Claimants**

Jointly, UnipolSai, its Subsidiaries (excluding Meridiano Secondo <sup>(3)</sup>) and UnipolSai Investimenti <sup>(4)</sup>, as Claimants (as the case may be) in the respective Pending Proceedings.

**Subsidiaries**

Jointly, Gruppo UNA, UnipolSai Servizi Consortili, Auto Presto & Bene, Casa di Cura Villa Donatello, Meridiano Secondo and NIT.

---

<sup>(3)</sup> UnipolSai also acts as sole shareholder and on behalf of Meridiano Secondo.

<sup>(4)</sup> UnipolSai Investimenti is controlled by Unipol, which holds 51% (fifty-one per cent) and by UnipolSai, which holds 49% (forty-nine per cent).

<b>Defendants</b>	Jointly, all persons and companies named as defendants by the Claimants in the respective Pending Proceedings <sup>(c)</sup> , which are parties to the Settlement Agreement.
<b>TUF</b>	Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (“Italian Consolidated Law on Finance” or “TUF”), as subsequently amended and supplemented.
<b>Unipol or the Parent Company</b>	Unipol Gruppo S.p.A., with registered office in Bologna, Via Stalingrado 45, fully paid-up share capital of EUR 3,365,292,408.03, registered with the Companies’ Register of Bologna, registration number, tax code and VAT number 00284160371, parent company of the Unipol Insurance Group registered with the Register of Insurance Groups under no. 046.
<b>UnipolSai or the Company</b>	UnipolSai Assicurazioni S.p.A., with registered office in Bologna, via Stalingrado 45, fully paid-up share capital of EUR 2,031,456,338.00, registered with the Companies’ Register of Bologna, registration number, tax code and VAT number 00818570012, an insurance company registered in the Register of Insurance and Reinsurance Companies, Section I, under no. 1.00006, belonging to the Unipol Insurance Group and subject to management and coordination by Unipol, which is a successor-in-title as a result of the merger of, <i>inter alia</i> , Fondiaria-SAI and

---

<sup>(c)</sup> These are: *(i)* certain members of the Ligresti family (*i.e.*, Messrs Salvatore Ligresti (subsequently deceased), Jonella Ligresti, Giulia M. Ligresti and Gioacchino P. Ligresti); *(ii)* executive directors of Fondiaria-SAI and Milano Assicurazioni; *(iii)* certain former non-executive directors and former statutory auditors of the Fondiaria-Sai Group who had taken part in the resolutions relating to the Transactions Challenged (approved at the top of the chain of control by Fondiaria-SAI and/or Milano Assicurazioni); *(iv)* “related” companies referable to the Ligresti family (together with the major representatives of the latter) which were the counterparty beneficiaries of the transactions and *(v)* certain external consultants called upon to issue opinions (the “fairness opinions”) that led the boards of directors to approve the Transactions Challenged. More precisely, the defendants who took part in the Settlement Agreement are the following: Giulia Maria Ligresti, Jonella Ligresti on her behalf and as successor to Salvatore Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti, Fausto Marchionni, Antonio Talarico, Umberto Bocchino, Maurizio De Scalzi, Domenico Terzano, Stefano Carlino, Andrea Gardelli, Silvano Malvezzi, Alberto Ramella, Francesco Tanini, Stefano Casagni, Roberto Seymandi, Michela Zeme, William Bonomi, Gualtiero Giombini, Salvatore Spiniello, Ezio Toselli, Benito Giovanni Marino, Marco Spadacini, Barbara Mantovani as successor to Giancarlo Mantovani, Giovanni Ossola, Giovanni Maria Rayneri, Alberto Maria Rayneri and Michela Rayneri as successors to of Alessandro Rayneri, Maria Luisa Mosconi, Graziano Visentin, Mariano Frey, Cosimo Rucellai, Vincenzo La Russa, Salvatore Rubino, Roland Berger S.r.l., Scenari Immobiliari S.r.l.

Milano Assicurazioni as well as of Campo Carlo Magno S.p.A, UnipolSai Real Estate S.r.l. (in its turn, the successor-in-title as a result of the merger of UnipolSai Servizi Immobiliari S.p.A., formerly Immobiliare Lombarda S.p.A., and Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l.).

#### **UnipolSai Investimenti**

UnipolSai Investimenti S.G.R. S.p.A., with registered office at Via Carlo Marengo 25, 10126 Turin, share capital of EUR 3,913,588.00 (three million, nine hundred and thirteen thousand, five hundred and eighty-eight), registered in the Companies' Register of Turin, registration number, tax code and VAT number 06085650015, controlled by Unipol, which holds 1,995,930 ordinary shares, representing 51% (fifty-one per cent) of the share capital of UnipolSai Investimenti, and a subsidiary of UnipolSai, which holds 1,917,658 ordinary shares, representing 49% (forty-nine per cent) of the share capital of UnipolSai Investimenti.

#### **UnipolSai Servizi Consortili**

UnipolSai Servizi Consortili – società consortile a r. l., with registered office at Via Stalingrado 37, 40128, Bologna, share capital of EUR 5,200,000.00 (five million, two hundred thousand), registered in the Companies' Register of Bologna, registration number, tax code and VAT no. 11353220152, controlled by UnipolSai, which holds a stake of EUR 5,157,085.44 (five million, one hundred and fifty-seven thousand, eighty-five point forty-four), representing 99.17% (ninety-nine point seventeen per cent) of the share capital of UnipolSai Servizi Consortili.

## INTRODUCTION

This Information Document concerns the settlement of the Claims for Liability brought by the Claimants also against the Defendants and the Additional Proceedings, and has been prepared by UnipolSai because the said settlement qualifies as a transaction of greater relevance, in accordance with the RPT Regulation and the RPT Procedure (for further details on the relevance ratios applied for the purposes of this qualification, see paragraph 2.2 below).

The Transaction – approved by the Board of Directors of UnipolSai on 17 December 2020, subject to the favourable opinion of the RPT Committee, issued on 14 December 2020, pursuant to Articles 9 and 10 of the RPT Procedure (for further details on the approval procedure for the Transaction, see paragraph 2.8 below) – is subject to the approval of the Annual General Shareholders’ Meeting called by the Board of Directors of UnipolSai for 28 April 2021.

The Information Document, published on 25 March 2021, is available to the public at the Company’s registered office in Bologna, at via Stalingrado 45, on the Company’s website under the section “*Governance / related-parties transactions?*” at [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com).

The Opinion of the RPT Committee, including the Legal Opinion of the Independent Expert, Prof. Vincenzo Roppo, is attached to this Information Document.

## 1. WARNINGS

### 1.1. Risks related to potential conflicts of interest arising from the Transaction

The Transaction referred to in this Information Document constitutes a related-party transaction within the meaning of the RPT Regulation and the RPT Procedure, due to the fact that:

- the Transaction occurred between: *(i) on the one side*, UnipolSai and its Subsidiaries; and *(ii) on the other side*, the Defendants (and Chubb), some of which qualify as related parties of UnipolSai for the reasons better specified in paragraph 2.2; and
- the Parent Company, although it is not one of the parties to the Settlement Agreement, it has an interest in the Transaction being completed, as specified in paragraph 2.2.

As of the date of this Information Document, the Boards of Directors of UnipolSai and of Unipol are composed as follows.

#### UnipolSai

NAME	POSITION
<b>Cimbri Carlo</b> (*)	Chairman
Cerchiai Fabio	Vice Chairman
<b>Stefanini Pierluigi</b> (*)	Vice Chairman
Chiodini Fabrizio	Director
<b>Cifiello Mario</b> (*)	Director
Cottignoli Lorenzo (**)	Director
(***)	
<b>Ernesto Dalle Rive</b> (*)	Director
De Benetti Cristina	Director
(**)(***)	
Masotti Massimo (**)(***)	Director
Montagnani Maria Lilla	Director
(**)(***)	
Picchi Nicla (**)(***)	Director
<b>Pittalis Roberto</b> (*)	Director
Recchi Giuseppe (**)(***)	Director
Righini Elisabetta (**)(***)	Director
Rizzi Antonio (**)(***)	Director
Tadolini Barbara (**)(***)	Director
Vella Francesco (**)(***)	Director

(\*) They also sit on the Board of Directors of Unipol.

(\*\*) Independent pursuant to TUF.

(\*\*\*) Independent pursuant to the Corporate Governance Code.

#### Unipol

NAME	POSITION
<b>Stefanini Pierluigi</b> (*)	Chairman
<b>Ernesto Dalle Rive</b> (*)	Vice Chairman
<b>Cimbri Carlo</b> (*)	CEO and Group CEO as well as GM
Balducci Gianmaria (**)(***)	Director
<b>Cifiello Mario</b> (*)	Director
Datteri Roberta (**)(***)	Director
De Luise Patrizia (**)(***)	Director
Desiderio Massimo (**)(***)	Director
Ferrè Daniel	Director
Gualtieri Giuseppina (**)(***)	Director
Morara Pier Luigi (**)	Director
Mundo Antoinette (**)(***)	Director
Pacchioni Milo	Director
Pasquariello Maria Antonietta (**)(***)	Director
<b>Pittalis Roberto</b> (*)	Director
Trovò Annamaria (**)(***)	Director
Turrini Adriano	Director
Zambelli Rossana (**)(***)	Director
Zini Carlo	Director

(\*) They also sit on the Board of Directors of UnipolSai.

(\*\*) Independent pursuant to TUF.

(\*\*\*) Independent pursuant to the Corporate Governance Code.

In the resolution of 17 December 2020, by which the Board of Directors of the Company approved the substantial contents of the Settlement Agreement, the following Directors declared that they have an interest in accordance with Article 2391 of the Italian Civil Code (for the reasons explained below):

- **Carlo Cimbri**, Chairman of the Board of Directors of UnipolSai, as he also holds the position of Chief Executive Officer and Group CEO as well as General Manager of Unipol;
- **Pierluigi Stefanini**, Vice Chairman of the Board of Directors of UnipolSai, as he also holds the position of Chairman of the Board of Directors of Unipol;
- **Mario Cifiello**, Director of UnipolSai, as he is also a Director of Unipol;
- **Ernesto Dalle Rive**, Director of UnipolSai, as he is also a Director of Unipol;
- **Roberto Pittalis**, Director of UnipolSai, as he is also a Director of Unipol.

It should also be noted that **Matteo Laterza** holds a position as General Manager at

UnipolSai and as Insurance Group General Manager at Unipol.

Without prejudice to the foregoing, taking into account the characteristics of the Transaction, in UnipolSai's opinion there are no particular risks associated with potential conflicts of interest, other than those typically inherent in related-parties transactions.

## 2. INFORMATION REGARDING THE TRANSACTION

### 2.1. Characteristics, procedures, terms and conditions of the Transaction

The Transaction concerns the settlement of the Claims for Liability brought by the Claimants also against the Defendants (in relation to which some of the Defendants have summoned to the proceedings the insurance company Chubb by virtue of the D&O policies taken out on their behalf, as further described in paragraphs 2.1.2.1.1.1.2.1.2 the Additional Proceedings.

#### 2.1.1. Claims for Liability brought by the Claimants and Preventive Attachments granted by the Court of Milan

In 2013 and 2014, the Claimants brought two claims for liability (respectively, the “**Major Claim**” and the “**Minor Claim**”), which are the subject of the Pending Proceedings, against certain members of the Ligresti family (namely, Messrs Salvatore, Jonella, Giulia M. and Gioacchino P. Ligresti) and numerous other former directors, as well as former statutory auditors, of Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni and other companies controlled by the latter, in connection with the Transactions Challenged, claiming, *inter alia*, certain damages which have been initially quantified – taking into account both the Major Claim and the Minor Claim – for the total amount of approximately EUR 546 million (in addition to certain claims for damages not quantified in the statement of claim) <sup>(6)</sup>, with a request for a

---

<sup>(6)</sup> More specifically,

- (i) the “Major Claim” (proceedings under General Docket No. 42294/2013 joined with General Docket No. 71026/13, No. 88481/13, No. 88470/13, No. 78467/13, No. 25787/14, No. 30996/2015, No. 31130/2015, No. 32791/2015, No. 32976/2015, Court of Milan, Specialised Business Division B – Judge Angelo Mambriani) was brought, on 28 May 2013, on the initiative of the acting commissioner appointed by IVASS (formerly ISVAP) on 12 September 2012, Prof. Matteo Caratozzolo, following the resolution of the respective shareholders' meetings of the Claimants held in April 2012. Precisely, the claim was brought by Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni, Immobiliare Lombarda S.p.A., Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l., as sole shareholder and therefore in the interest of Meridiano Secondo S.r.l., Sai Investimenti S.G.R. S.p.A, as manager of the funds “Tikal R.E. Fund” and “Athens R.E. Fund”, Atahotels S.p.A., Gruppo Fondiaria-SAI Servizi S.c.ar.l., Villa Ragionieri S.r.l., Auto Presto & Bene S.p.A., against members of the Ligresti family (Salvatore Ligresti, Giulia M. Ligresti, Jonella Ligresti and Gioacchino P. Ligresti), the former executive directors, Mr Fausto Marchionni and Mr Antonio Talarico, a group of former non-executive directors and former statutory auditors who had taken part in the resolutions relating to the Transactions Challenged, as well as the related party companies referable to the Ligresti family, counterparties to the Transactions Challenged, and certain consultants who had issued opinions in relation to such transactions. The related claim for damages refers to 17 transactions (mainly real estate transactions) reported in 2011 to the Board of Statutory Auditors by the Amber Global Opportunities Master Fund Ltd (the “**Amber**”



provisional order for a total amount of approximately Euro 128 million <sup>(7)</sup>.

The Transactions Challenged in the Pending Proceedings were found to be affected by, *inter alia*, conflicts of interest and an abuse of group management. More specifically, the Defendants' liability for the damages caused to the Claimants, in brief, derives from the fact that they, in breach of their duties and of the rules under Articles 2391 and 2391-*bis* of the Italian Civil Code, approved and implemented the Transactions Challenged with entities related to the Fondiaria-SAI Group and referrable to the Ligresti family, and that such transactions provided for overvalued consideration, contractual conditions and/or, in any event, factual terms of their implementation that were excessively unbalanced in favour of the said companies.

All the defendants have been summoned as being jointly and severally liable not for all the Transactions Challenged, but only for the single transactions for which their involvement could be identified, with the exception of the members of the Ligresti family, who have been held jointly and severally liable for all the Transactions Challenged.

In the context of the respective Pending Proceedings, *(i)* the defendants contested the claims brought by the Claimants, raising numerous preliminary objections and, in turn, summoning other parties, including (a) other former directors and former statutory auditors of the companies of the Fondiaria-SAI Group <sup>(8)</sup> and their respective auditors; (b) other consultants

---

**Fund**", at the time a shareholder of Fondiaria-SAI). With reference to these transactions, the Claimants initially estimated damages for a total of approximately EUR 514 million; and

- (ii) the Minor Claim (proceedings under General Docket No. 65868/2014, Court of Milan, Specialised Business Division B - Mr Angelo Mambriani) was brought on 21 October 2014, following a resolution of the respective shareholders' meetings of UnipolSai (UnipolSai is acting as the merging company of Fondiaria-SAI and Milano Assicurazioni as well as of Campo Carlo Magno S.p.A, a company that was merged into UnipolSai on 31 December 2014) and NIT on 30 July 2013, again against members of the Ligresti family (Messrs Salvatore Ligresti, Giulia M. Ligresti, Jonella Ligresti and Gioacchino P. Ligresti), the former executive directors, Mr Fausto Marchionni and Mr Antonio Talarico, the former non-executive directors who were members of the Internal Control Committee, certain former statutory auditors of the Fondiaria-SAI Group, as well as the related-party companies referrable to the Ligresti family that were counterparties to the Transactions Challenged, and the consultant who had issued opinions in relation to such transactions. The claim for damages refers to three transactions, reported by the Amber Fund, but not included in the Major Claim brought by the Commissioner *ad acta* Prof. Matteo Caratozzolo. With reference to these transactions, the Claimants have initially estimated damages for a total of approximately EUR 32 million.

- (7) More precisely, provisional orders were requested for *(i)* approximately EUR 106.8 million, with reference to the Major Claim; and *(ii)* approximately EUR 21 million, with reference to the Minor Claim. The basis of the provisional claim was the insufficiency of the Defendants' assets and the associated need to avoid having to pay in advance registration tax on amounts that could not be recovered.

- (8) Specifically, these are the following third parties summoned in the proceedings: Ernesto Albanese, Vincenzo Albanese, Danilo Achille Bassi, Mario Emilio Casartelli, Mariella Marocco Cerutti, Maurizio Comoli, Francesco Corsi, Barbara De Marchi, Flavio Dezzani, Maurizio Di Maio, Giovanna Albertini, Albertina, Alessandra and Francesco D'Urso as heirs of Carlo D'Urso, Mariano Frey, Consolazione Lo Vecchio, Davide Maggi, Valentina Marocco, Sara Mazzetti, Filippo Milone, Giuseppe Morbidelli, Giorgio Oldoini, Francesco Randazzo, Oreste Severgnini, Nicola Squillace, Simone Tabacci, Stefano Valerio, Sergio Francesco Maria Vigliani, Pier Giorgio Bedogni, Umberto Bocchino, Andrea Broggin,

who had issued opinions in relation to the Transactions Challenged; (c) Chubb and the insurance company ACE (now Chubb as a result of the merger between the two companies), which had issued the D&O policies referred to below in favour of the former directors and former statutory auditors of Fondiaria-SAI and Milano Assicurazioni (as more fully described in paragraph 2.2.1.2); (d) other insurance companies, with which some defendants had taken out a policy to cover professional liability; (e) Unipol, in relation to the Indemnity; and (f) IVASS, on the basis of the authorisation granted for the acquisition of the shareholding in Atahotels S.p.A.<sup>(ii)</sup> with reference to the Major Claim, the Court of Milan granted two preventive attachments (the “**Preventive Attachments**”) against members of the Ligresti family and the former executive directors of Fondiaria-SAI and Milano Assicurazioni who are defendants in the Pending Proceedings, for a total of EUR 121.19 million (with reference to the first preventive attachment) and EUR 121.67 million (subsequently reduced to EUR 115.046 million, with reference to the second preventive attachment).

The Claimants, in implementation of the Preventive Attachments and, in any event, to preserve the claims asserted in the Claims for Liability, have commenced a series of precautionary and related enforcement proceedings (the “**Precautionary Proceedings**”) in Italy and abroad against members of the Ligresti family and the former executive directors of Fondiaria-SAI and Milano Assicurazioni who are defendants in the Pending Proceedings, for a total estimated value of approximately EUR 20 million (the “**Attached Assets**”), while the latter have, in turn, brought a series of opposition and/or appeal proceedings (the “**Opposition Proceedings and Appeal**”).

#### 2.1.2. Objections raised by Chubb as to the effectiveness of D&O policies

Chubb Insurance Company (formerly ACE, also as successor-in-title following the merger of Chubb Insurance Company of Europe SE) was summoned in the Pending Proceedings in the interest of all the insured parties (jointly, the “**Insured Persons**”) under policies nos. 010701172F and 82178452, and nos. 010701173F and 82178451 (jointly, the “**D&O Policies**”), which were taken out by Fondiaria-SAI and Milano Assicurazioni, respectively.

In particular, D&O Policies: (i) are based on the “claims made” system, according to which cover is provided (subject to the exclusions and retroactivity limits set out in the policy) for claims reported during the insurance period; and (ii) each policy provides for a single maximum cover for all insured parties totalling EUR 40 million (of which EUR 20 million for the directors and statutory auditors of Fondiaria-SAI and EUR 20 million for the directors and statutory auditors of Milano Assicurazioni), for each year and for all the above-mentioned D&O Policies.

During the Pending Proceedings, Chubb and ACE raised various objections regarding the ineffectiveness of the insurance coverage provided by the D&O Policies, mainly based on

---

Stefano Carlino, Emanuele Erbetta, Vincenzo La Russa, Alberto Marras, Alberto Ramella and Salvatore Rubino. It should be noted that some called third parties summoned in the proceedings of the Minor Claim are also defendants in the proceedings pertaining to the Major Claim.

the fact that the insurance coverage provided by the D&O Policies would not operate in relation to the damages caused to the assets of the Claimants by the Insured Persons who acted with fraudulently and/or in the exercise of unlawful management and coordination activities.

Although the Insured Persons have contested the challenges raised by Chubb and ACE regarding the ineffectiveness of the insurance coverage under the D&O Policies, there is a risk, typical of any litigation, that these objections may be upheld. This could therefore reduce the number of Insured Persons effectively covered by the D&O Policies.

### 2.1.3. Conduct of the Pending Proceedings and of the court-appointed expert witnesses

After allowing the exchange of pleadings in accordance with Article 183 of the Italian Code of Civil Procedure, the Court of Milan ordered, *inter alia*, a detailed technical court-appointed expert witness report aimed at identifying and quantifying the overestimated amounts for the Transactions Challenged, appointing its own court-appointed expert witnesses (the “**Court-Appointed Expert Witnesses**”). Within the scope of the expert report, the Claimants and the Defendants submitted their observations. As a result of the investigations carried out, on 25 July 2019, the Court-Appointed Expert Witnesses submitted draft preliminary expert reports (jointly, the “**Provisional Reports**” and, individually, the “**Provisional Report**”), in which they estimated potential damages with reference to: (a) the Major Claims, amounting to approximately EUR 155.370 million; and (b) the Minor Claim, amounting to approximately EUR 25.361 million.

The amounts indicated by the Court-Appointed Expert Witnesses in the Provisional Reports are an estimate of the market value of the consideration provided for in the Transactions Challenged, carried out to verify whether or not such consideration was actually overestimated to the detriment of the Claimants.

After examining the parties’ observations, on the instructions of the judge presiding over the evidence gathering phase, the Court-Appointed Expert Witnesses met on 11 December 2019, to verify whether it was possible to settle the Pending Proceedings. At this meeting, the Court-Appointed Expert Witnesses provided all attendees, with respect to only the Major Claim, with a chart which, on the basis of what they specified, will represent the final outcome of the final report, in which they decreased the estimate of the potential damages of the Major Claim provided in the Provisional Report from approximately EUR 155.370 million to approximately EUR 144.499 million. Therefore, if this amount is added to the amount indicated by the Court-Appointed Expert Witnesses in the Provisional Report with reference to the Minor Claim, the estimate of the potential damages of the Transactions Challenged, based on the analysis carried out by the Court-Appointed Expert Witnesses would amount to a total of approximately EUR 170 million.

At the invitation of the Judge presiding over the evidence gathering phase, the parties to the

Pending Proceedings and the Court-Appointed Expert Witnesses therefore commenced the conciliation attempt procedure, which was followed by a number of meetings and exchanges of correspondence at the end of which the Claimants, the Defendants and Chubb, without any acknowledgement as to the merits of their mutual claims and/or legal arguments, all decided to settle all disputes relating to the Pending Proceedings and the Additional Proceedings.

#### 2.1.4. Terms and conditions of the Settlement Agreement

On 4-5 March 2021, the Claimants, Meridiano Secondo, the Defendants and Chubb entered into the Settlement Agreement, which provides for:

- the waiver by the parties of any and all reciprocal rights, actions, claims, applications, requests, disputes, forming the subject matter of the Pending Proceedings and the Additional Proceedings (as further described in paragraph 2.1.1);
- payment to the Claimants of the Amount, equal to EUR 42.208 million, on the terms and conditions set out in the Settlement Agreement. Such amount of EUR 42.208 million will be divided between UnipolSai and the other Claimants in proportion to their respective provisional claims brought in the Pending Proceedings; in particular, UnipolSai will receive EUR 29,662,910.50, while the remaining amount will be divided among the other Claimants;
- the legal costs will be fully set-off between the parties;
- the allocation of the expenses of the Court-Appointed Expert Witnesses, net of what has already been paid, for a total amount of approximately EUR 1.356 million (including VAT), of which (i) approximately EUR 1.110 million to be paid by the Defendants and Chubb (the “**Court-Appointed Expert Witnesses’ Expenses**”) and (ii) approximately EUR 246 thousand to be paid by the Claimants;
- the waiver by the Defendants of their respective claims against third parties summoned in the Pending Proceedings, including the Indemnity towards Unipol.

Upon execution of the Settlement Agreement, Chubb signed and transmitted to, *inter alia*, the Claimants and Unipol the release of claims with reference to the waiver of any action, right or claim relating to the Pending Proceedings.

The effects of the Settlement Agreement (including the payment obligations of the Amount and the Court-Appointed Witnesses’ Expenses) are subject to the approval by the respective shareholders’ meetings of the Claimants of the resolution concerning the settlement of the Claims for Liability, pursuant to Articles 2393, paragraph 6, and 2476, paragraph 5, of the Italian Civil Code.

Furthermore, upon execution of the Settlement Agreement, (i) the Company, also on behalf

of the other Claimants, and *(ii)* Chubb, also on behalf of the Defendants, entered into an agreement granting the powers to establish an escrow deposit (the “**Escrow Deposit**”) with Citibank N.A., Milan branch (the “**Escrow Agent**”), and have instructed a notary public to instruct the Escrow Agent to dispose of the amounts placed in escrow in accordance with the Settlement Agreement and the said agreement granting powers to establish an escrow deposit.

The payment of the Amount and the Court-Appointed Expert Witnesses’ Expenses, for a total of approximately EUR 43.3 million, to UnipolSai and the other Claimants will take place as follows:

- the amount of EUR 32,958,346, already paid into the Escrow Deposit prior to the signing of the Settlement Agreement, once the condition precedent has been satisfied, by *(i)* the release by the Escrow Agent, based on the instructions received from the notary, and *(ii)* the transfer to UnipolSai (which, in turn, will distribute it among the other Claimants);
- the residual amount of EUR 10,360,173, by *(i)* off-setting against receivables claimed by the Defendants covered by the Preventive Attachments to the Claimants by way of remuneration and settlement of insurance policies; and *(ii)* transferring to the Claimants of amounts owed by other companies of the Unipol Group (other than the Claimants) to the Defendants covered by the Preventive Attachments, again by way of remuneration and settlement of insurance policies.

Lastly, the Settlement Agreement provides for a jurisdiction clause by virtue of which, any and all disputes relating to the validity and/or invalidity, annulment, ineffectiveness, interpretation, performance and/or termination, and scope of application of the Settlement Agreement shall be governed by Italian law and shall be exclusively settled by the Court of Milan.

## **2.2. Related parties involved in the Transaction, nature of the correlation, nature and extent of the interests of the related parties in the Transaction**

The Transaction is a transaction between related parties pursuant to Article 3 of the RPT Procedure, as well as Annex 1 to the RPT Regulation, since:

- following the request made by IVASS on 13 December 2012, certain Defendants are included in the list of UnipolSai Former Related Parties (as defined below) and are therefore considered to fall within UnipolSai’s related parties;
- pursuant to Article 2359, paragraph 1, No. 1 of the Italian Civil Code, UnipolSai is considered as ‘controlled’ by Unipol <sup>(*o*)</sup>, which might have an interest in the

---

<sup>(*o*)</sup> More precisely, Unipol holds 84.967% (eighty four comma nine hundred sixty seven) of the Company’s

completion of the Transaction, because of the benefit that Unipol itself would derive from the Defendants' waiver, in the Settlement Agreement, of the right to rely on the Indemnity provision.

As regards the Defendants, on 13 December 2012, in the broader context of a request for clarification and documentation made to Fondiaria-SAI (now UnipolSai) in relation to the Unipol-Premafin/Fondiaria-SAI combination, IVASS had invited Fondiaria-SAI to extend the scope of application of its procedure for the management of related party transactions. The procedure had been prepared in accordance with both the rules on related party transactions laid down by CONSOB and the rules on transactions with intra-group counterparties laid down by IVASS and applied to transactions “*with parties (natural or legal persons) who, following the entry of the new shareholder Unipol, no longer fall within the definition of related parties (formerly related parties)*”, which “*must be subject, until further determination by the Authority, to the procedures adopted by this company to implement current legislation on intra-group transactions and transactions with related parties*”.<sup>(10)</sup>

In view of the above, UnipolSai has set up a special section of its related parties' register, as subsequently supplemented and/or amended, which includes the former related parties, *i.e.*, (i) the members of the board of directors of Premafin HP S.p.A., Fondiaria-SAI and Milano Assicurazioni who ceased to hold office following the change of the corporate bodies resolved by the respective shareholders' meetings of 19 September, 30 October and 30 November 2012, following the entry of the new shareholder Unipol; (ii) the members who ceased to hold office of the Supervisory Boards under Legislative Decree No. 231/2001 of the companies referred to in point (i) above; and (iii) all persons (natural or legal persons) included in the list of Fondiaria-SAI's related parties as at 19 July 2012<sup>(11)</sup> who ceased to be such parties by 31 December 2012 (*i.e.*, executives with strategic responsibilities who were removed from the register before 31 December 2012) and subsequently (*i.e.*, executives with strategic responsibilities who were removed from the register after 31 December 2012) (collectively, the “**UnipolSai Former Related Parties**”).

Some of the Defendants are included in the section of the UnipolSai related parties' register relating to UnipolSai Former Related Parties. Former Related Parties are not included in the list of Unipol Related Parties.

In addition, the Transaction is deemed to be a transaction of “greater relevance” pursuant to Article 2 of the RPT Procedure and Annex 3 to the RPT Regulation, since its value, taken

---

share capital (of which it holds 61.039% (sixty one comma thirty-nine) directly and the remaining 23.928% (twenty three comma nine hundred twenty eight) indirectly through its subsidiaries Unipol Finance S.r.l., Unipol Investment S.p.A. and UnipolPart I S.p.A.). Under Articles 2497 *et seq.* of the Italian Civil Code UnipolSai is also subject to management and coordination by Unipol. For the sake of completeness, it should be noted that five members of Unipol's board of directors are also directors of UnipolSai, as set out in more detail in paragraph 1.1

<sup>(10)</sup> The extract was taken from Fondiaria-SAI's “Annual Report on Corporate Governance and Ownership Structure for 2012” of 20-27 March 2012.

<sup>(11)</sup> Date the new shareholder Unipol acquired control of Fondiaria-SAI.

as a reference for the purposes of applying those rules, exceeds the threshold of 2.5% (two point five per cent) referred to in Article 2 of the RPT Procedure and Article 1.2 of Annex 3 to the RPT Regulation, taking into account Unipol's potential benefit in signing the Settlement Agreement.

More specifically, (i) under Article 2 of the RPT Procedure and Article 1.2 of Annex 3 to the RPT Regulation, transactions - as in this case - between a listed company and its related parties, in which the Parent Company also has an interest, are of greater relevance if even just one of the relevance ratios, applicable on the basis of the specific transaction, is higher than the threshold of 2.5% (two point five per cent); (ii) under Annex 3 to the RPT Regulation, referred to in the RPT Procedure, the relevance ratios are the **equivalent-value relevance ratio** <sup>(12)</sup>; the **asset relevance ratio** <sup>(13)</sup>; the **liabilities relevance ratio** <sup>(14)</sup>. In this

<sup>(12)</sup> Under Annex 3 of the RPT Regulation, *equivalent-value relevance ratio* means the ratio between the equivalent transaction and the net equity drawn from the latest published balance sheet (consolidated, if so prepared) by the company or, for listed companies, if greater, the capitalization of the acquired firm at the end of the last trading day included in the period covered by the latest accounting periodical published document or semi-annual financial report or additional periodic financial information, if drafted). For banks, is the ratio between the equivalent of the operation and regulatory capital drawn from the latest published balance sheet (consolidated, if so prepared).

Should the economic conditions of the transaction not be determined, the equivalent operation shall be:

- (a) for the cash component, the amount paid to or from the contract;
- (b) for the component in financial instruments, the fair value determined at the date of the transaction, in accordance with international accounting standards adopted by Regulation (EC) No. 1606/2002;
- (c) for funding transactions or grant of guarantees, the maximum amount payable.

If the economic conditions of the operation depends, in whole or in part, of magnitudes not yet known, the equivalent operation is the maximum admissible or payable value under the Agreement.

<sup>(13)</sup> Under Annex 3 of the RPT Regulation, the *asset relevance ratio* means to be used shall. be obtained from the most recently published balance sheet (consolidated, if so prepared) by the company; whenever possible, similar data should be used for determining the total assets of the entity involved in the transaction.

For transactions involving the acquisition and sale of shares in companies that have an impact on the area of consolidation, the value of the numerator is the total assets of the investee, regardless of the percentage of capital being available.

For transactions of acquisition and divestment of holdings in companies that have no effect on the consolidation perimeter, the value of the numerator is:

- (a) in the case of acquisitions, the counter operation plus the liabilities of the company acquired eventually assumed by the purchaser;
- (b) in case of supplies, the consideration of the divested business.

For transactions of acquisition and disposal of other assets (other than the purchase of a stake), the value of the numerator is:

- (a) in case of acquisitions, the greater of the consideration and the carrying amount that will be attributed to the asset;
- (b) in case of supplies, the book value of the assets.

<sup>(14)</sup> According to Annex 3 of the RPT Regulation, the *liabilities relevance ratio* means the ratio between the total liabilities of the purchased entity and the total assets of the company. The data used must be taken from the company's most recent balance sheet (consolidated, if so prepared). Where possible, similar data must be used to determine the total liabilities relating to the purchased company or business unit.

case, the *equivalent-value relevance ratio* is relevant, *i.e.*, the ratio between the value of the Transaction taken as a reference for the purposes of applying the RPT Procedure and UnipolSai's consolidated net equity <sup>(15)</sup> taken from the Company's consolidated data as at 30 June 2020, of EUR 6,246,300,000.

Finally, the Transaction is carried out by UnipolSai both directly and indirectly, through its Subsidiaries, pursuant to Article 10 of the RPT Procedure. Therefore, as some of the Defendants are UnipolSai Related Parties and because of the Parent Company's involvement in the Transaction (for the reasons set out above), the RPT Committee issued its reasoned opinion on the benefit to both UnipolSai and its Subsidiaries in carrying out the Transaction, as well as on the convenience and substantive fairness of its terms.

### 2.3. Economic rationale and convenience for the Company and its Subsidiaries

The Settlement Agreement is objectively advantageous for the Company and the Subsidiaries against the possible financial outcome of the continuation of the Pending Proceedings, taking into account **(a)** the specific risks associated with the continuation of the Pending Proceedings, which could lead to a reduction in the number of liable Defendants, a reduction in the amount of damages, and the total or partial invalidity of the Defendants' insurance cover; **(b)** the difficulty of recovering any amounts awarded in the judgment as the Defendants' have insufficient assets and because the Unipol Indemnity does not guarantee the recovery of any claims awarded to the Claimants in the judgment against the former directors and former statutory auditors who are the beneficiaries of it; **(c)** the general risk of proceedings, which in this specific case is to be considered significant given that the Pending Proceedings concern multiple and complex legal and technical issues and that the evidence gathering phase has not yet been completed, as well as **(d)** the costs associated with the continuation of the Pending Proceedings (including at subsequent levels) and the subsequent enforcement actions.

In particular, also taking into account the contents of the Defence Counsels' Opinion, the reasonably foreseeable financial outcome from continuing the Pending Proceedings is likely to be less than **EUR 60 million** <sup>(16)</sup> and could be at a level even significantly lower than this threshold, taking into account the risks identified by the Defence Counsels and the uncertainties from continuing the Pending Proceedings. <sup>(17)</sup>

---

<sup>(15)</sup> It should be noted that the consolidated net equity is used, in accordance with the provisions of Annex 3 to the RPT Regulation, because this index is higher than UnipolSai's capitalisation as at 30 June 2020, which is EUR 6,022,000,000.

<sup>(16)</sup> In particular, the EUR 60 million would consist of the attached assets of the Ligresti family and of the former executive directors Mr Marchionni and Mr Talarico, estimated at approximately EUR 20 million, and of the total cap of EUR 40 million under the ACE and Chubb D&O policies. However, as pointed out in the Defence Counsels' Opinion, in practice this EUR 60 million does not translate into an equivalent actual prospect of financial recovery.

<sup>(17)</sup> For further details, see paragraph 2.4.1.



In view of the above scenario, the Settlement Agreement allows the Claimants to:

- recover the considerable amount of EUR 42.208 million, which would be collected in full once the Settlement becomes effective following its approval by the Claimants' shareholders' meeting;
- save the further considerable costs for Court-Appointed Expert Witness expenses (for a total amount, net of what has already been paid, of approximately EUR 1.356 million (VAT included), of which (i) approximately EUR 1.110 million would be borne by the Defendants and by Chubb and (ii) only about EUR 246,000 would be borne by the Claimants), save their own legal expenses related to the continuation of the Pending Proceedings (including those of further stages of proceedings and consequent enforcement actions), the reimbursement of legal expenses to the Defendants who are not found liable, registration tax (equal to 3% (three per cent)) on the sums the Defendants would be ordered to pay;
- eliminate any risk and uncertainty arising from the commencement of enforcement actions that would have to be carried out on assets already attached and undertaken from the beginning against Defendants found liable in the judgment, before even taking into account the cost savings in relation to further enforcement actions.

The settlement of the Claims for Liability and the Additional Proceedings therefore avoids the continuation of complex litigation, with uncertain outcomes, which is very costly and in any case still lengthy, as the relevant judgment of the Court of Milan, although provisionally enforceable, would in any case be subject to appeal by the Defendants (as well as by the insurance company Chubb itself).

In addition, the Indemnity will not allow the Claimants to obtain additional assets to satisfy their claims for damages against the former directors and statutory auditors who benefit from it, since significant parts of it are invalid and ineffective, as pointed out by the Independent Expert and in the Defence Counsels' Opinion, as well as, previously, by the Court of Milan in the proceedings relating to the Preventive Attachments. <sup>(18)</sup>

On 17 December 2020, the UnipolSai Board of Directors assessed the Defence Counsels' Opinion and the unanimous favourable opinion of the RPT Committee (including the Legal Opinion attached thereto), from which it emerges that the RPT Committee recognised the benefit to the Company and the other Subsidiaries in concluding the Settlement Agreement. In light of the above, the Board of Directors approved, to the extent of its remit, the substantive contents of the Settlement Agreement and, more generally, the Settlement. Subsequently, on 18 March 2021, the Board of Directors resolved to call the Annual General Shareholders' Meeting to resolve on the Settlement Agreement and, more generally, on the Settlement, under Article 2393, last paragraph, of the Italian Civil Code. Similarly, the

---

<sup>(18)</sup> On this point, see paragraphs 2.4.2.4.1 and 2.4.2.

respective Boards of Directors of the Subsidiaries also approved the Settlement on 21 and 23 December 2020 and 14 and 15 January 2021, and called the respective shareholders' meetings for the relevant resolutions on the Settlement Agreement and, more generally, on the Settlement.

#### **2.4. Method for determining the Amount and assessments regarding its fairness in relation to market values of similar transactions**

As set out in paragraph 2.1.4 above, in the context of the Settlement Agreement, having assessed all the reciprocal claims, demands, requests, defences, submissions and the respective credits/debits which are the subject to the disputes referred to in the Pending Proceedings and the Additional Proceedings, the parties have agreed that the Defendants and Chubb will pay the Claimants and Meridiano Secondo, under the terms, conditions and procedures set out in the Settlement Agreement, the Amount, quantified at a total of EUR 42.208 million.

To express an opinion on the appropriateness of the Amount and, more generally, of the Settlement, it was not possible to refer to an analysis of the market values of settlements comparable to the Settlement, because the Settlement concerns court proceedings. Indeed, each set of proceedings is characterised by its own context and focus, resulting from the factual basis of the proceedings. Therefore, to carry out an analysis on the appropriateness of the Amount, a provisional assessment of the merits of the action was carried out, taking into account the defences and objections of the parties in the case, as well as the prospects of recovering any credits recognised in the judgment in light of the solvency of the same parties.

To assess the reasons for and the appropriateness of the Settlement Agreement as well as the benefit to UnipolSai and its Subsidiaries in the settlement of the Claims for Liability and the Additional Proceedings, account was taken of (i) the Defence Counsels' Opinion and (ii) the Legal Opinion prepared by the Independent Expert, Professor Vincenzo Roppo of the Roppo Canepa law firm, who analysed the methods and merits of the reasons set out in the Defence Counsels' Opinion.

The methods and evaluation criteria used in the Defence Counsels' Opinion and the Legal Opinion, and their respective conclusions, are summarised below.

##### 2.4.1. Defence Counsels' Opinion: analysis and evaluation methods

The analysis in the Defence Counsels' Opinion underlying the relevant evaluations is as follows.

- (a) Identification and assessment of the main risks related to the continuation of the Pending Proceedings: the first part of the Defence Counsels' Opinion sets out the risks related to the continuation of the Pending Proceedings, and assesses and evaluates the adequacy of the assets of the defendants and those entities required to cover their liability (with

particular reference to the Chubb D&O Policies) or against which the defendants have in any case made claims (Unipol in relation to the Indemnity). In particular, these risks relate to the following scenarios:

- (i) objective margins of risk from a reduction in the number of liable persons who would be required to pay damages;
- (ii) actual margins of risk of the reduction, which may be substantial, of the amount of compensation obtainable with respect to the amount of the claims brought in the Pending Proceedings;
- (iii) risks of the statute of limitations applying to the right to compensation for damages against certain members of the boards of auditors (assessed as significant because of an Italian Supreme Court precedent); and
- (iv) risks of invalidity (or partial invalidity) of the D&O Policies.

The first part then concludes with a number of considerations relating to the Indemnity, that show that the Indemnity could be entirely irrelevant or in any event may not guarantee the recovery of any claims awarded to the Claimants against the former directors and former statutory auditors who are the beneficiaries. This is because, firstly, the Indemnity is probably invalid and in any event ineffective, as previously highlighted by the Court of Milan in the Preventive Attachment proceedings <sup>(19)</sup>. Secondly, even if the Indemnity is considered valid and effective, it would only operate as compensation for the former directors and former statutory auditors who are the beneficiaries of the Indemnity for the amounts actually paid by them to the Claimants and not as a guarantee for the recovery of claims for damages against the former directors and former statutory auditors who are the beneficiaries of the Indemnity that may be awarded to the Claimants in the judgment.

(b) The reasonably foreseeable financial outcome from continuing the Pending Proceedings and

---

<sup>(19)</sup> In brief, in the preventive attachment proceedings, the Court of Milan held, albeit at the stage of establishing if there was a *prima facie* case (*fumus boni iuris*) (and in particular at the outcome of the first instance of the precautionary proceedings), that the Indemnity was:

- (i) invalid, for infringement of mandatory rules that cannot be departed from, in that it provides for a prior undertaking by Unipol not to bring and vote against the Claim for Liability and for vagueness of subject matter in that it does not indicate the circumstances and management actions giving rise to the liability of the beneficiaries or the estimated amount of the damages in respect of which Unipol's undertaking was given;
- (ii) invalid in so far as the Indemnity relates to intentional acts or acts of management giving rise to liability on the part of the beneficiaries;
- (iii) ineffective for the Major Claim, since that claim was brought by the acting commissioner in exercise of the powers conferred on him by the law and by the IVASS appointment order, so that the vote cast by Unipol in the Fondiaria-SAI shareholders' meeting was not decisive for the purposes of bringing the Claim for Liability.

comparison with the results that could be obtained from the settlement: the second part of the Defence Counsels' Opinion provides a comparison between the amount offered under the Settlement (*i.e.*, the Amount) and the amount of net proceeds that UnipolSai could obtain from conclusion of the Pending Proceedings, once judgments have been obtained and enforced. In particular, it should be noted that, if the Pending Proceedings continue until final judgments are obtained against the persons held to be liable, there is a high level of risk to the actual recovery by the Claimants of the entire amount in the judgment due to a number of factors, such as:

- (i) the inadequacy of the assets that can actually be enforced against (the assets that can be enforced against are in fact quantified at a total of EUR 60 million, of which EUR 40 million corresponds to the maximum amount of the D&O Policies (if effective and fully valid) and EUR 20 million is the hypothetical value of all the assets (rights directly owned by the Defendants)); and
- (ii) the possibility that, in the end, it may not be possible to take full advantage of the insurance cover offered by the D&O Policies (because of the exclusion of acts committed fraudulently or carried out through joint mismanagement; because of a possible finding of no liability against former non-executive directors and former statutory auditors; because they only cover the portion of damages directly attributable to the liable insured parties and not to the entire damage for which they are liable under Article 2055 of the Italian Civil Code; because insurance cover is only available in relation to damages caused by the insured defendants in their capacity as directors and statutory auditors of Fondiaria-SAI and Milano Assicurazioni, and does not cover damages caused by the insured defendants in their capacity as directors and statutory auditors of the subsidiaries).

In addition to the above, there are additional risk factors and costs related to continuing the Pending Proceedings and enforcement actions, as well as advantages from eliminating the risk of litigation and the fixed, short timeframes for achieving a beneficial result in the event of a settlement.

In its conclusions, the Defence Counsels' Opinion took into account the specific risks that could lead to a reduction in the number of the liable defendants, a reduction in the quantum of damages, the total or partial invalidity of the insurance coverage, the difficulty in recovering the amounts eventually awarded in the judgment and the general risk of the proceedings, that can be considered significant in the present case because both Pending Proceedings concern multiple and complex legal and technical issues and, finally, that the evidence gathering phase has not yet been completed. In light of the evaluations carried out, the Defence Counsels' Opinion concluded that the Settlement Agreement and, therefore, also the Amount agreed by the parties to the Settlement Agreement, is objectively advantageous with respect to the prospective financial outcome from continuing the Pending Proceedings. This conclusion takes into account the following:

- as noted above, the reasonably foreseeable financial outcome of continuing the Pending Proceedings is unlikely to reach EUR 60 million and could be at a level even significantly lower than this threshold;
- under the Settlement Agreement, the Claimants’ “net” recovery (*i.e.*, the proceeds of the settlement net of the Court-Appointed Expert Witness’s share of the costs) will be approximately EUR 41.7 million and will be fully realised immediately after the completion of the Settlement Agreement; and
- under the Settlement Agreement, the Claimants (*i*) will recover a substantial amount, which is more than double the estimated value of the Attached Assets, includes the payment of 75% (seventy-five percent) of the D&O policy limit and is equivalent to 25% (twenty-five percent) of the Court-Appointed Expert Witness’s estimate of the potential compensable damages; (*ii*) will not have to incur the further substantial costs for the Court-Appointed Expert Witness, except for the limited contribution of 30% (thirty per cent) of the Court-Appointed Expert Witness’s Expenses (already deducted from the amount of the “net” recovery indicated above), nor their own legal expenses related to continuing the Pending Proceedings, nor the reimbursement of legal expenses of defendants who are not found liable, nor the registration tax equal to 3% (three per cent) on the sums the Defendants would be ordered to pay.

#### 2.4.2. Legal Opinion: analysis and evaluation methods

In the Legal Opinion, the Independent Expert:

- (a) analysed the qualitative and quantitative risks arising from continuing the Pending Proceedings identified in the Defence Counsels’ Opinion, and found them to be logical, supported by evidence acquired in the proceedings and adequately pointed out;
- (b) having examined the critical issues highlighted in the Defence Counsels’ Opinion concerning the Defendants’ limited assets, in particular, and the Claimants’ realistic prospects of recovering any damages awarded in the judgment, in general, as well as the risks arising from the liquidation of the Attached Assets, agreed with the criterion for assessing the financial benefit of the Settlement Agreement by comparing the Amount with the amount actually recoverable by the Claimants through enforcement rather than with the amount of the hypothetical orders against the Defendants in the judgment; and
- (c) analysed the text, the effects and the limits of the Indemnity in light of the parties’ defences in the Pending Proceedings, noting that the Indemnity would not enable the Claimants to obtain more assets to satisfy their claims for damages against the former directors and former statutory auditors, as significant parts of the Indemnity are invalid and ineffective as previously highlighted by the Court of Milan in the

proceedings relating to the Preventive Attachments.

In light of the above, the Independent Expert highlighted that the qualitative and quantitative risks arising from continuing the Pending Proceedings identified in the Defence Counsels' Opinion are logical, supported by evidence acquired in the proceedings and adequately pointed out. The Independent Expert also noted that the criterion for the evaluation of the financial benefit of the Settlement Agreement, namely comparing the Amount under the Settlement with the amount actually recoverable by the Claimants through enforcement rather than with the amount of the hypothetical orders against the Defendants in the judgment, is correct and acceptable. On this basis, the Independent Expert concluded that the final judgment expressed in the Defence Counsels' Opinion on the advisability of the Settlement, based on its objective financial benefit with respect to the prospective financial outcome from continuing the proceedings, *“can be taken as a reliable point of reference [by the RPT Committee] to the extent that the prospected outcome of continuing the proceedings can be considered to be correct”*.

Both the Defence Counsels' Opinion and the Legal Opinion, to which reference is made, also highlighted the limitations of the evaluation process.

## 2.5. Illustration of the economic, asset and financial effects of the Transaction

As noted above, the Transaction qualifies as a transaction of “greater relevance” under the RPT Regulation and the RPT Procedure.

On the basis of UnipolSai's accounting data as at 31 December 2020, the Transaction does not constitute a significant acquisition or sale within the meaning of Article 71 of the Issuers' Regulation.

### 2.5.1. Pro forma financial information

#### Introduction

This paragraph includes a summary of the Transaction's effects on the main economic and financial indicators of UnipolSai (the “**Pro-Forma Data**”).

The Pro-Forma Data was prepared in order to simulate, in accordance with valuation criteria consistent with historical data, the effects of the Transaction on the UnipolSai Group's balance sheet and financial position, as if the Transaction had taken place on 31 December 2020 and, with regard to its economic performance, on 1 January 2020. It should be noted, however, that the information contained in the Pro-Forma Data is, as previously indicated, a simulation, provided solely for illustrative purposes, of the possible effects that may arise from the Transaction. More specifically, since pro-forma information is elaborated to retroactively reflect the effects of subsequent transactions, despite the observance of commonly accepted rules and the use of reasonable assumptions, there are limitations related to the nature of pro-forma information. Therefore, it should be noted that if the Transaction

had actually taken place on the assumed dates, the Pro-Forma Data might not necessarily have been obtained.

Finally, it should be noted that the Pro-Forma Data set out below are in no way intended to represent a forecast of the future results of the UnipolSai Group and therefore must not be used for such purpose.

#### Preparation of Pro-Forma Data

The Pro-Forma Data have been prepared on the basis of:

- the statement of financial position and income statement of the UnipolSai Group consolidated financial statements as at 31 December 2020, approved by the Board of Directors on 18 March 2021; and
- the pro-forma adjustments made to take into account the effects of the completion of the Transaction.

The Pro-Forma Data have been prepared based on the same accounting standards used to prepare the UnipolSai Group's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020, which have been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards adopted by the European Union (IAS/IFRS).

It should be noted that the Transaction does not need any pro-forma adjustments to the income statement for the financial year 2020 as:

- the financial benefit arising from the completion of the Transaction itself, amounting to EUR 39.4 million pre-tax (EUR 29.7 million net of the estimated tax), constitutes one-off income which, as such, should not be taken into account for the purpose of preparing the pro-forma financial data; and
- the financial effects in terms of higher net proceeds from the increase in financial assets and reduction in financial and insurance liabilities related to the Transaction are also excluded from the pro-forma adjustments.

With reference to the effects on the balance sheet and solvency position as at 31 December 2020, the Transaction will result in a benefit, in terms of both book equity and net equity, corresponding to the one-off financial effects mentioned above and amounting to EUR 29.7 million. Finally, it should be noted that the financial effects of the Transaction, as described in more detail in paragraph 2.1.4, are essentially insignificant when compared with UnipolSai's total consolidated Investments and cash and cash equivalents.

The following is the Pro-Forma Data for UnipolSai:

<i>Amounts in million of Euros</i>	Figures as at 31 December 2020	Pro forma adjustments	Total pro forma figures as at 31 December 2020
Net equity attributable to the Group	7,880.8	29.7	7,910.5
Total net equity	8,144.0	29.7	8,173.7
Consolidated Solvency Ratio - Economic Capital (*)	288%	1%	289%
Individual solvency ratio - Partial internal model	325%	1%	326%

(\*) Economic Capital is the measure of absorbed capital calculated according to the principles and models applied in the partial internal model with operational relevance.

## **2.6. Impact of the Transaction on the remuneration of the members of the board of directors of the Company and/or of its subsidiaries**

The Transaction has no impact on the remuneration of the directors of the Company and/or its subsidiaries.

## **2.7. Members of the management and control bodies, general managers and executives of the Company involved in the Transaction**

The current members of the management and control bodies, general managers and executives of the companies participating in the Transaction are not involved in the Transaction as related parties.

## **2.8. Procedure for the approval of the Transaction**

Pursuant to Article 8 of the RPT Regulation and Articles 9 and 10 of the RPT Procedure, related-party transactions of “greater relevance” are approved by the UnipolSai Board of Directors subject to a reasoned favourable opinion of the RPT Committee. The RPT Committee is asked to express an opinion on the benefit to the Company and its Subsidiaries in carrying out the Transaction, as well as on the appropriateness and substantive fairness of the related conditions. The abovementioned provisions specify that the RPT Committee, which may also be through one or more of its members, must be involved in the negotiation and preliminary investigation phases through a complete and timely flow of information, with the right to request information and make observations.

### 2.8.1. Activities of the RPT Committee

As the Transaction qualifies as a related-party transaction of “greater relevance”, the procedure outlined in the RPT Regulation and the RPT Procedure was initiated. More specifically, the RPT Committee was promptly involved during the negotiation phase following the conclusion of the settlement attempt carried out by the Court-Appointed Expert Witnesses. Therefore, from the start of the Transaction preliminary phase, the RPT Committee received a complete and adequate flow of information on the various aspects of



the Settlement Agreement and met on 25 November, 10 December and 14 December 2020, to examine the Transaction, to the extent of its competence, and express its opinion on the benefit to the Company and its Subsidiaries in entering into the Settlement Agreement, as well as on the appropriateness and substantive fairness of the related conditions.

At these meetings, all members of the Committee and all the members of the Board of Auditors were always in attendance.

On 25 November 2020, the Committee was provided with information on the structure of the Transaction and the status of negotiations on the Settlement Agreement. The Committee therefore verified the absence of any correlation between its members and the counterparties to the Transaction and, after having shared the considerations on the applicability of the RPT Procedure, was also informed of Claimants' decision, in the context of the Transaction, to appoint Defence Counsels (*i.e.*, Studio BonelliErede and Studio Bussoletti Nuzzo & Associati), for the purposes of the analysis of the legal aspects related to the Transaction and the Defence Counsels' Opinion.

At the same meeting, the Committee also appointed Professor Vincenzo Roppo as Independent Expert. Professor Roppo was selected based on his experience, professionalism and competence with respect to the Transaction, and his appointment was subject to written confirmation of his independence, the absence of a relationship and absence of conflicts of interest with respect to the Transaction. He was appointed to: **(i)** support the Committee in the evaluation of the reasons and financial benefits of the Settlement Agreement (and, in general, of the Transaction), through the assessment of the correctness and adequacy of the methods and reasons set out in the Defence Counsels' Opinion, without however carrying out an independent assessment of the information on the proceedings contained in the Defence Counsels' Opinion <sup>(20)</sup> and **(ii)** issue the Legal Opinion for this purpose.

The Independent Expert's independence is formally attested by a specific declaration, in which he confirms, among other things, that he has carried out the assessment activities required in practice, that there are no economic, business or financial relationships between him and **(a)** UnipolSai, **(b)** the entities controlling UnipolSai, the companies controlled by UnipolSai or subject to common control with UnipolSai (jointly the "**Relevant Entities**"), and **(c)** the directors of UnipolSai and of the Relevant Entities, that have quantitative or qualitative characteristics that could compromise the independence and autonomous judgment of the Independent Expert for the purposes of carrying out the assignment relating

---

<sup>(20)</sup> The opinion did not entail an independent assessment of the information contained in the Defence Counsels' Opinion on the Pending Proceedings, given that the sheer volume of the documents and records of the case, on the one hand, and the tight timeframe within which the opinion had to be drafted, on the other, prevented the drafter from making an independent assessment of the documents and records themselves, and in particular of the defences of all the parties to the case.

to the Transaction. <sup>(21)</sup>

Finally, at the above-mentioned meeting, the RPT Committee (*i*) delegated the Chairman, Mr. Massimo Masotti, and the Director, Mr Antonio Rizzi (the “**Delegates**”), to discuss the progress of the negotiations with the counterparties with the Defence Counsels and Professor Vincenzo Roppo and (*ii*) approved an outline calendar of the Committee’s meetings to be updated from time to time in light of the progress of the work.

On 10 December 2020, the Delegates reported to the Committee on the meeting held on 2 December 2020 with the Defence Counsels and Professor Vincenzo Roppo (lawyer), during which, having given the requested updates on the progress of the ongoing negotiations, their respective main comments on the Transaction were discussed. At the same meeting, the RPT Committee received a further update from UnipolSai’s Chief Legal Officer and the Defence Counsels on progress in the Settlement Agreement negotiations and examined the preliminary draft of the Defence Counsels’ Opinion and the Legal Opinion.

In the days preceding the meeting of the Committee on 14 December, some correspondence was exchanged between the Defence Counsels and Chubb’s counsel and some of the Defendants. In this correspondence, the Defence Counsels set out some legal and operational solutions for the finalisation of the Settlement Agreement and, in particular, the establishment of the Escrow Deposit and, therefore, the subsequent transfer of the consideration under the Settlement to the Claimants was evaluated.

On 14 December 2020, the Committee reviewed the Defence Counsels’ Opinion and the Legal Opinion and was briefed in relation to the material content of the Settlement Agreement.

On the same date, having taken note of the above, the RPT Committee issued its unanimous, reasoned and favourable opinion on the following: (*i*) the benefit to UnipolSai and its Subsidiaries in carrying out the Transaction and (*ii*) the appropriateness and substantive fairness of its terms and conditions.

In accordance with the provisions of Article 5 of the RPT Regulation, the RPT Committee’s Opinion is published as an annex to this Information Document.

This was followed by a series of discussions between the Claimants, the Defendants, Chubb and their respective counsel and advisors, which took place in January-February 2021. These discussions were to finalise the text of the Settlement Agreement and its annexes with

---

<sup>(21)</sup> This declaration of independence is also accompanied by a table summarising the activities carried out by Studio Roppo Canepa, during the three-year period 2017-2019, for Unipol Group companies, containing a description of: (a) the subject matter of the services carried out by the Independent Expert; (b) the related fees received, as well as the percentage of Studio Roppo Canepa’s turnover that they represent. From this it emerges that, in the reference period, the revenues earned for consulting services provided to Unipol Group companies are not a significant proportion of the corresponding overall annual turnover.

reference to certain ancillary aspects relating to the payment methods for the Amount and the Court-Appointed Expert Witness's Expenses (including the mechanism for structuring the Escrow Deposit), as more fully described in paragraph 2.1.4, and the waivers that were then issued by the Defendants to the third parties joined to the Pending Proceedings and by each of the latter to the Claimants, the Defendants and the other third parties involved in the Pending Proceedings. At the meetings held on 9 February and 17 March 202, the RPT Committee was also informed of the progress of the Settlement Agreement and its subsequent signing, as well as of the terms of payment of the Amount.

2.8.2. Approval of the Transaction by the Board of Directors – to the extent of its competence – and convening of the Shareholders' Meeting

On 17 December 2020, the UnipolSai Board of Directors assessed the Defence Counsels' Opinion and the RPT Committee's favourable, unanimous opinion (which refers to the Legal Opinion attached hereto) from which it can be seen that the RPT Committee, having been kept constantly updated on developments in the negotiations, recognised the benefit to the Company and the other Subsidiaries in concluding the Settlement Agreement, as well as the appropriateness and substantive fairness of the relevant terms and conditions. Consequently, to the extent of its competence, the UnipolSai Board of Directors approved the substantive contents of the Settlement Agreement and, more generally, of the Transaction and, on 18 March 2021, resolved to convene the Ordinary Shareholders' Meeting, submitting to it the following proposed resolution:

*“to approve the terms and conditions of the Settlement Agreement signed on 4-5 March 2021, which concerns the settlement of the claims for liability pending before the Court of Milan, General Docket No. 42294/2013 (joined with proceedings General Docket No. 71026/13, No. 88481/13, No. 88470/13, No. 78467/13, No. 25787/14, No. 30996/2015, No. 31130/2015, No. 32791/2015, No. 32976/2015) and proceedings General Docket No. 65868/2014, which UnipolSai Assicurazioni S.p.A. and other companies belonging to the Unipol Group have brought against members of the Ligresti family (Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Giulia Maria Ligresti and Giocchino Paolo Ligresti), former directors and statutory auditors of Fondiaria-SAI S.p.A, Milano Assicurazioni S.p.A., and other defendants indicated in the Board of Directors' Report that concern, with particular regard to UnipolSai Assicurazioni S.p.A., the following transactions: “Varese”, “acquisto 100% Atabotels”, “Bruzzano” “Pieve Emanuele”, “Consulenze Salvatore Ligresti”, “Compensi Jonella Ligresti”, “Sponsorizzazioni Laità”, “Lancetti”, “Fiorentini”, “De Castillia”, “San Donato”, “San Pancrazio Parmense”, “Villa Ragionieri”, “Area Castello”, “Golf Hotel” and “Contratti di co-marketing Gilli” (as they are usually identified in the same proceedings); the said agreement envisages, among other things, that:*

- (i) UnipolSai Assicurazione S.p.A. and the defendants indicated in the Board of Directors' Report shall reciprocally waive any and every right, action, claim, demand, and challenge dealt with in the Proceedings, the preventive attachment orders, and certain other minor disputes described in more detail in the Settlement Agreement and the annexes thereto; each of the parties shall pay all of their legal expenses*
- (ii) the Claimants shall be paid the total amount of EUR 42,208,000.00, of which EUR*

29,662,910.50 shall be payable to UnipolSai Assicurazioni S.p.A., under the terms and conditions defined in more detail in the Settlement Agreement;

- (iii) *the costs incurred during the Court-Appointed Expert Witnesses, which amount to EUR 1,356,849.07 (including VAT) shall be apportioned between the parties as follows: EUR 1,110,519.00 are to be borne by Chubb European Group SE and the defendants, and EUR 246,330.07 are to be borne by UnipolSai Assicurazioni S.p.A. and the other Claimants who brought the Proceedings;*
- (iv) *the Claimants shall declare that they intend to take advantage of the third-party defendants' waivers (that is to say the third parties summoned in the Proceedings that have been indicated in the Board of Directors' Report), confirming the fact that they have nothing to claim from such third-party defendants in connection with the claims for liability;*
- (v) *the effects of the Settlement Agreement (including the obligations to pay the Court-Appointed Expert Witnesses' fees and expenses) are subject to the condition precedent of the respective Claimant's Shareholders' Meetings approving the resolution settling the claims for liability referred to in the Proceedings, in accordance with Article 2393, paragraph 6, of the Italian Civil Code and Article 2476, paragraph 5, of the Italian Civil Code.”<sup>(22)</sup>*

### **3. STATEMENT OF THE MANAGER IN CHARGE OF FINANCIAL REPORTING**

The undersigned, Maurizio Castellina, executive responsible for preparing the financial reports of UnipolSai, certifies, under Article 154-bis, paragraph 2, of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, that the accounting information relating to UnipolSai contained in this Information Document corresponds to the documentary results, books and accounting records.

## **ANNEXES**

Annex A - RPT Committee's Opinion, including the Legal Opinion issued to the Committee by the Independent Expert Professor Vincenzo Roppo.

---

<sup>(22)</sup> Similarly, the respective Subsidiaries' Boards of Directors also approved the Transaction and, on 23 and 24 March 2021, called their respective shareholders' meetings for the relevant resolutions on the Settlement Agreement and, more generally, on the Transaction.

**SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO TRANSATTIVO**

**TRA**

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOLSAI  
INVESTIMENTI SGR S.P.A., GRUPPO UNA S.P.A.,  
UNIPOLSAI SERVIZI CONSORTILI S.C.R.L., AUTO PRESTO &  
BENE S.P.A., NUOVE INIZIATIVE TOSCANE S.R.L., CASA DI  
CURA VILLA DONATELLO S.P.A., MERIDIANO SECONDO  
S.R.L.**

**- DA UNA PARTE -**

**CONVENUTI**

**- DALL'ALTRA PARTE -**

**CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE**

**- DALL'ALTRA PARTE ANCORA -**

**PARERE DEL**

**COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI**

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.**

**DEL 14 DICEMBRE 2020**

**redatto ai sensi dell'art. 9 e 10 della Procedura per l'effettuazione di Operazioni con Parti Correlate  
adottata dal Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in ultimo in data 7  
novembre 2019, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive  
modifiche**

**PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI  
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. SU OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA**

**1 PREMessa**

Il presente parere è rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il **“Comitato”**) di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (**“UnipolSai”** o la **“Società”**), ai sensi degli artt. 9 e 10 della Procedura per l’effettuazione di Operazioni con Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in ultimo in data 7 novembre 2019 (la **“Procedura OPC”**) e dell’art. 8 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il **“Regolamento OPC”**), con riferimento alla prospettata operazione (l’**“Operazione”**) avente a oggetto la transazione delle azioni di responsabilità promosse nel corso del 2013 e del 2014 (come meglio descritte nel successivo paragrafo 2.1) tra: (i) UnipolSai (anche in qualità di socio unico e per conto di Meridiano Secondo S.r.l. – di seguito **“Meridiano Secondo”**), UnipolSai Investimenti SGR S.p.A. (**“UnipolSai Investimenti”**)<sup>(1)</sup>, Gruppo UNA S.p.A. (**“Gruppo UNA”**), UnipolSai Servizi Consortili – società consortile a r. l. (**“UnipolSai Servizi Consortili”**), Auto Presto & Bene S.p.A. (**“Auto Presto & Bene”**), Casa di Cura Villa Donatello S.p.A. (**“Casa di Cura Villa Donatello”**) e Nuove Iniziative Toscane S.r.l. (**“NIT”**) (Gruppo UNA, UnipolSai Servizi Consortili, Auto Presto & Bene, Casa di Cura di Villa Donatello, Meridiano Secondo e NIT, congiuntamente, le **“Società Controllate UnipolSai”**<sup>(2)</sup>), da una parte; (ii) alcuni membri della famiglia Ligresti

---

(1) UnipolSai Investimenti è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. che ne detiene il 51% (cinquantuno per cento) e partecipata da UnipolSai al 49% (quarantanove per cento). Con riferimento a tale società si ritiene non trovi applicazione la Procedura per l’effettuazione di Operazioni con Parti Correlate adottata da Unipol Gruppo in quanto (come meglio spiegato in seguito) i Soggetti Convenuti non sono inclusi nel perimetro delle parti correlate di quest’ultima società, ma soltanto in quello di UnipolSai.

(2) In particolare, con riferimento alle Società Controllate UnipolSai, la stessa detiene, direttamente:

- (a) una partecipazione pari a n. 37.817.599,00 (trentasette milioni ottocentodiciasettemila cinquecentonovantanove) azioni ordinarie, con valore nominale di 1 Euro (un Euro), rappresentativa del 100% (cento per cento) del capitale sociale di Gruppo UNA, società che opera nel settore alberghiero;
- (b) una partecipazione pari a n. 2.619.061,00 (due milioni seicentodiciannovemila sessantuno) azioni ordinarie, con valore nominale di 1 Euro (un euro), rappresentativa del 100% (cento per cento) del capitale sociale di Auto Presto & Bene, società che opera nel settore delle riparazioni auto;
- (c) una partecipazione pari a n. 361.200,00 (trecentosessantunomila duecento) azioni ordinarie, con valore nominale di 1 Euro (un euro), rappresentativa del 100% (cento per cento) del capitale sociale di Casa di Cura Villa Donatello, società che opera nel settore dell’assistenza sanitaria;
- (d) una partecipazione pari a una quota di Euro 26.000.000,00 (ventisei milioni), rappresentativa del 100% (cento per cento) del capitale sociale di NIT, società che opera nel settore della compravendita di beni immobili effettuata su beni propri;
- (e) una partecipazione pari a una quota di Euro 5.157.085,44 (cinque milioni centocinquantesette mila ottantacinque virgola quarantaquattro), rappresentativa del 99,17% (novantanove virgola diciassette per cento) del capitale sociale di UnipolSai Servizi Consortili, società che opera nel settore dei servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio;

(quali *ex* amministratori di fatto e di diritto), *ex* amministratori e sindaci di Fondiaria-Sai S.p.A. (“**Fondiaria-Sai**”), Milano Assicurazioni S.p.A. (“**Milano Assicurazioni**”) e di alcune società controllate da queste ultime <sup>(3)</sup> e altri convenuti costituiti da soggetti che avevano agito come consulenti in relazione alle Operazioni Contestate, come meglio *infra* definite (congiuntamente, i “**Soggetti Convenuti**”), dall’altra parte; e *(iii)* la compagnia assicurativa CHUBB Insurance Company of Europe SE (“**Chubb**”), quale terza chiamata in causa, dall’altra parte ancora, in ragione del fatto che:

- il relativo accordo transattivo sarebbe sottoscritto da UnipolSai e dalle Società Controllate UnipolSai, da una parte, con i Soggetti Convenuti, oltre che con Chubb, dall’altra parte, alcuni dei quali si qualificano come parti correlate di UnipolSai (per i motivi di seguito meglio specificati) e sono pertanto iscritti nel registro delle parti correlate istituito da UnipolSai ai sensi dell’art. 4 della Procedura OPC;
- per effetto della sottoscrizione dell’accordo transattivo viene meno la Manleva (come definita al successivo paragrafo 2.1) di Unipol Gruppo S.p.A. (“**Unipol Gruppo**” o la “**Capogruppo**”) e, quindi, sebbene quest’ultima non rientri tra i soggetti che sottoscriveranno tale accordo, la Capogruppo è comunque portatrice di un interesse significativo al perfezionamento dell’Operazione, in ragione del beneficio che trarrebbe dalla rinuncia da parte dei Soggetti Convenuti, nel contesto della sottoscrizione dell’accordo transattivo, ad avvalersi della Manleva rilasciata a suo tempo agli stessi; e
- l’Operazione, tenuto conto del coinvolgimento della controllante di UnipolSai, Unipol Gruppo, eccede la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) dell’indice di rilevanza del controvalore previsto al punto 1.2 dell’Allegato 3 del Regolamento OPC e dalla Procedura OPC e, pertanto, costituisce un’operazione di maggiore rilevanza (cfr. il successivo paragrafo 3).

Per quanto riguarda i Soggetti Convenuti, si rileva che in data 13 dicembre 2012 – nel più ampio contesto di una richiesta di chiarimenti e di documentazione svolta nei confronti di Fondiaria-Sai (ora UnipolSai) in relazione all’operazione di aggregazione Unipol-

---

(f) una partecipazione pari a una quota di Euro 2.000.000,00 (due milioni), rappresentativa del 100% (cento per cento) del capitale sociale di Meridiano Secondo, società che opera nel settore immobiliare.

<sup>(3)</sup> Più precisamente, si tratta delle seguenti persone e società: *(i)* alcuni membri della famiglia Ligresti (ossia, i signori Salvatore Ligresti (successivamente deceduto), Jonella Ligresti, Giulia M. Ligresti e Gioacchino P. Ligresti); *(ii)* gli amministratori esecutivi di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni, signori Fausto Marchionni e Antonio Talarico; *(iii)* alcuni *ex* amministratori non esecutivi ed *ex* sindaci del Gruppo Fondiaria-Sai che avevano preso parte alle deliberazioni relative alle Operazioni Contestate, come definite al successivo paragrafo 2.1 (approvate al vertice dalla catena di controllo da Fondiaria-Sai e/o da Milano Assicurazioni); *(iv)* le società “correlate” riconducibili alla famiglia Ligresti (insieme ai maggiori esponenti di queste) che sono state le controparti beneficiarie delle operazioni e *(v)* alcuni consulenti esterni chiamati a rilasciare pareri (le c.d. “*fairness opinion*”) che hanno indotto i consigli di amministrazione a deliberare le Operazioni Contestate, come meglio *infra* definite.

Premafin/Fondiaria-Sai – l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP) (“IVASS”) aveva invitato Fondiaria-Sai ad estendere il perimetro di applicazione della propria procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate (predisposta in conformità sia alla disciplina sulle operazioni con parti correlate prevista da Consob, sia a quella sulle operazioni con controparti infragruppo prevista dall’IVASS) alle operazioni che dovessero essere effettuate “con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, a seguito dell’ingresso del nuovo azionista Unipol, non rientrano più nella definizione di parti correlate (ex parti correlate)”, le quali “dovranno essere assoggettate, fino a nuova determinazione dell’Autorità, alle procedure adottate da codesta società in attuazione della normativa vigente in tema di operazioni infragruppo e con parti correlate”.<sup>(4)</sup>

In ragione di quanto precede, UnipolSai ha istituito un’apposita sezione del proprio registro parti correlate – come successivamente integrato e/o modificato – che include le cd. ex parti correlate, ossia: (i) i componenti del consiglio di amministrazione di Premafin HP S.p.A. (“Premafin”), Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni cessati dalla carica a seguito del rinnovo degli organi sociali deliberato dalle rispettive assemblee del 19 settembre, 30 ottobre e 30 novembre 2012, successivamente all’ingresso del nuovo azionista Unipol Gruppo; (ii) i membri cessati degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 delle società di cui al punto (i) che precede; e (iii) tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) comunque inclusi nell’elenco delle parti correlate di Fondiaria-Sai riferito alla data del 19 luglio 2012 che avessero cessato di essere tali entro la data del 31 dicembre 2012 (i.e. dirigenti con responsabilità strategiche usciti entro il 31 dicembre 2012) e successivamente (i.e. dirigenti con responsabilità strategiche usciti dal registro successivamente al 31 dicembre 2012) (congiuntamente, le “Ex Parti Correlate UnipolSai”).

Taluni Soggetti Convenuti sono inclusi nell’apposita sezione del registro parti correlate di UnipolSai relativa alle Ex Parti Correlate UnipolSai. Le Ex Parti Correlate non sono invece presenti nell’elenco delle Parti Correlate di Unipol Gruppo.

## 2 DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI PENDENTI, NONCHÉ DEI CONTENUTI PRINCIPALI DELL’ACCORDO TRANSATTIVO

### 2.1 Azioni di responsabilità

Come noto, UnipolSai, le Società Controllate UnipolSai e UnipolSai Investimenti (congiuntamente, le “Società Attrici”) hanno promosso due azioni di responsabilità (l’azione di responsabilità c.d. “maggiore” e l’azione di responsabilità c.d. “minore” rispettivamente, l’“Azione Maggiore” e l’“Azione Minore”), per le quali è tuttora in corso il giudizio in primo grado avanti al Tribunale di Milano (congiuntamente, i “Giudizi Pendenti” e ciascuno, un “Giudizio Pendente”), nei confronti dei membri della famiglia Ligresti (ossia, i signori Salvatore, Jonella, Giulia M. e Gioacchino P. Ligresti) e numerosi altri ex amministratori, nonché ex sindaci, di Fondiaria-Sai e di altre società del Gruppo

<sup>(4)</sup> L’inciso è stato tratto dalla “Relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari per l’esercizio 2012” di Fondiaria-Sai, del 20-27 marzo 2012.



Fondiarria-Sai, in relazione a una serie di operazioni (in prevalenza immobiliari) <sup>(5)</sup> viziata da conflitti d'interesse e da abuso di direzione unitaria del gruppo (le “Operazioni Contestate”), formulando, tra l'altro, alcune domande di risarcimento danni che sono stati inizialmente stimati – tenuto conto sia dell'Azione Maggiore, che dell'Azione Minore – in complessivi Euro 546 milioni circa (oltre ad alcune richieste danni non quantificate in atto) <sup>(6)</sup>, con una richiesta di condanna provvisoria per complessivi Euro 127 milioni circa <sup>(7)</sup>.

- <sup>(5)</sup> Si tratta, più esattamente, *(i)* per quanto riguarda l'Azione Maggiore, di operazioni di costruzione di immobili e successivo acquisto da parte di società del Gruppo Fondiarria-Sai con la formula della compravendita di cosa futura, nonché di affidamento di lavori di ristrutturazione e riqualificazione relativi a immobili di società del Gruppo Fondiarria-Sai; alle operazioni c.d. immobiliari si aggiungono, poi, l'acquisizione del 100% (cento per cento) del capitale sociale di Atahotels S.p.A., il conferimento di incarichi di consulenza al signor Salvatore Ligresti e di deleghe alla signora Jonella Ligresti remunerati da ingenti corrispettivi ed erogazioni a società facenti capo alla famiglia Ligresti di corrispettivi ingiustificati per sponsorizzazioni; e *(ii)* per quanto riguarda l'Azione Minore, di operazioni aventi ad oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'operazione immobiliare inerente la c.d. “Area Castello”, l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del Golf Hotel Madonna di Campiglio e la sottoscrizione di contratti di *co-marketing* con Gilli S.r.l.
- <sup>(6)</sup> In particolare,
- (i) l'Azione Maggiore (giudizio RG n. 42294/2013, Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa B - Dott. Angelo Mambriani) è stata promossa, in data 28 maggio 2013, su iniziativa del commissario *ad acta* nominato dall'IVASS (già ISVAP) in data 12 settembre 2012, Prof. Matteo Caratozzolo, previa delibera delle rispettive assemblee dei soci delle Società Attrici (ad eccezione di NIT che non è parte attrice del relativo procedimento) nel mese di aprile 2012, nei confronti dei membri della famiglia Ligresti (signori Salvatore Ligresti, Giulia M. Ligresti, Jonella Ligresti e Gioacchino P. Ligresti), gli *ex* amministratori esecutivi signori Fausto Marchionni e Antonio Talarico, un gruppo di *ex* amministratori non esecutivi e *ex* sindaci che avevano preso parte alle deliberazioni relative alle operazioni interessate, nonché le società parti correlate riconducibili alla famiglia Ligresti controparti delle Operazioni Contestate, oltre ad alcuni consulenti che avevano rilasciato pareri in relazione a tali operazioni. La richiesta di risarcimento danni si riferisce a n. 17 operazioni (in prevalenza immobiliari) oggetto di denuncia al collegio sindacale da parte del Fondo Amber Global Opportunities Master Fund Ltd (il “Fondo Amber”) (allora azionista di Fondiarria-Sai) nel 2011. Con riferimento a tali operazioni, le società attrici hanno complessivamente stimato danni per Euro 514 milioni circa; e
- (ii) l'Azione Minore (giudizio RG n. RG 65868/2014, Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa B - Dott. Angelo Mambriani) è stata promossa in data 21 ottobre 2014, previa delibera delle rispettive assemblee dei soci di UnipolSai (UnipolSai agisce come società incorporante di Fondiarria-Sai e Milano Assicurazioni nonché di Campo Carlo Magno S.p.A., società quest'ultima incorporata in UnipolSai in data 31 dicembre 2014) e di NIT in data 30 luglio 2013, nei confronti dei membri della famiglia Ligresti (signori Salvatore Ligresti, Giulia M. Ligresti, Jonella Ligresti e Gioacchino P. Ligresti), gli *ex* amministratori esecutivi signori Fausto Marchionni e Antonio Talarico, gli *ex* amministratori non esecutivi che rivestivano il ruolo di membri del Comitato di Controllo Interno, taluni *ex* sindaci del Gruppo Fondiarria-Sai nonché le società parti correlate riconducibili alla famiglia Ligresti controparti delle Operazioni Contestate, oltre al consulente che aveva rilasciato pareri in relazione a tali operazioni. La richiesta di risarcimento danni si riferisce a n. 3 operazioni, denunciate dal Fondo Amber, ma non comprese nell'Azione Maggiore intrapresa dal commissario *ad acta* Prof. Matteo Caratozzolo. Con riferimento a tali operazioni, le società attrici hanno complessivamente stimato danni per Euro 32 milioni circa.
- <sup>(7)</sup> Più precisamente, sono stati richiesti a titolo di condanna provvisoria, *(i)* Euro 106,8 milioni circa, con riferimento all'Azione Maggiore; ed *(ii)* Euro 21 milioni circa, con riferimento all'Azione Minore. A fondamento della domanda provvisoria è stata rilevata la incapacità dei patrimoni dei Soggetti Convenuti e la correlata necessità di non dover anticipare l'imposta di registro per importi non recuperabili.

Tutti i convenuti sono stati a chiamati a rispondere solidalmente non per tutte le Operazioni Contestate, bensì solo per le singole operazioni per le quali è stato possibile ravvisare il loro coinvolgimento.

Nell'ambito dei rispettivi Giudizi Pendenti, (i) le parti convenute hanno contestato le domande risarcitorie delle Società Attrici sollevando numerose eccezioni preliminari e, a loro volta, chiamato in causa altri soggetti, tra cui (a) altri *ex* amministratori e *ex* sindaci delle società del Gruppo Fondiaria-Sai; (b) altri consulenti che avevano rilasciato pareri in relazione alle Operazioni Contestate; (c) Chubb e la compagnia assicurativa ACE European Group Limited (“ACE”), che avevano emesso una polizza D&O in favore degli *ex* amministratori e *ex* sindaci di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni (di cui al successivo paragrafo 2.2); (d) altre compagnie assicurative, con cui alcuni convenuti avevano stipulato una polizza a copertura della responsabilità professionale; e (e) Unipol Gruppo, in relazione a una manleva rilasciata nel contesto dell'operazione di aggregazione Unipol – Premafin/Gruppo Fondiaria-Sai a favore degli *ex* amministratori e *ex* sindaci di Premafin e delle società del Gruppo Fondiaria-Sai (con esclusione dei membri della famiglia Ligresti) (la “Manleva”) <sup>(8)</sup>; (f) l'IVASS, in ragione dell'autorizzazione concessa per l'acquisto della partecipazione in Atahotels S.p.A.; (ii) con riferimento all'Azione Maggiore, è stato disposto il sequestro conservativo di beni per un valore complessivo di Euro 20 milioni circa (congiuntamente, i “Beni Sequestrati”); e (iii) sono state raccolte le prove testimoniali ed espletate le consulenze tecniche d'ufficio, rispetto alle quali le Società Attrici ed i Soggetti Convenuti hanno formulato le loro osservazioni. In particolare, i consulenti tecnici nominati d'ufficio (congiuntamente, i “CTU”) hanno depositato, in data 26 luglio 2019, le bozze di relazione peritale preliminare sulla quantificazione dei potenziali danni (congiuntamente, le “Relazioni Provvisorie”), nelle quali hanno stimato: (a) con riferimento all'Azione Maggiore, un potenziale danno massimo pari a Euro 155,370 milioni circa; e (b) con riferimento all'Azione Minore, un potenziale danno massimo pari a Euro 25,361 milioni circa.

A seguito dell'esame delle osservazioni delle parti, su indicazione del giudice relatore, i CTU hanno convocato una riunione per il giorno 11 dicembre 2019, al fine di valutare la sussistenza di una prospettiva transattiva dei Giudizi Pendenti. In tale riunione i CTU hanno fornito a tutti i partecipanti, per la sola Azione Maggiore, un prospetto che, sulla base di quanto da essi precisato, rappresenterà l'esito finale della relazione definitiva, nel quale hanno diminuito la stima dell'Azione Maggiore fornita nella Relazione Provvisoria da Euro 155,370 milioni circa a Euro 144,499 milioni circa; pertanto, sommando tale importo a quello indicato dai CTU nella Relazione Preliminare con riferimento all'Azione Minore, la stima complessiva dei danni derivanti dalle Operazioni Contestate fornita dai CTU sarebbe pari a complessivi Euro 170 milioni circa.

---

<sup>(8)</sup> Si tratta, più precisamente, della Manleva rilasciata da Unipol Gruppo nel contesto dell'operazione di aggregazione tra Unipol-Premafin/Gruppo Fondiaria-Sai a favore degli amministratori e sindaci in carica dal 2007 al 2011 rispettivamente in Premafin, Fondiaria-Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate.

## 2.2 Eccezioni sollevate da Chubb sull'operatività delle Polizze D&O

Alcuni dei convenuti nei Giudizi Pendenti *ex* amministratori e *ex* sindaci di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni (congiuntamente, i “**Convenuti Assicurati**”) sono coperti da polizze assicurative D&O delle compagnie assicurative Chubb e ACE, all'epoca attivate da Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni (congiuntamente, le “**Polizze D&O**”).

Tali Polizze D&O: (i) sono basate sul sistema c.d. “*claims made*”, secondo cui sono oggetto di copertura (ferme le esclusioni e i limiti di retroattività previsti dalla polizza) i sinistri denunciati durante il periodo di assicurazione; e (ii) prevedono ciascuna un unico massimale per tutti gli assicurati complessivamente pari ad Euro 40 milioni (di cui Euro 20 milioni, con riguardo agli amministratori e sindaci di Fondiaria-Sai ed Euro 20 milioni, con riguardo agli amministratori e sindaci di Milano Assicurazioni), per ciascuna annualità e per tutte le predette Polizze D&O.

Nel corso dei Giudizi Pendenti Chubb e ACE (oggi Chubb per effetto della fusione intervenuta tra le due compagnie) hanno sollevato alcune eccezioni con riferimento alle Polizze D&O, fondate principalmente sul fatto che la copertura assicurativa prevista dalle suddette polizze non opererebbe in relazione ai danni arrecati al patrimonio delle Società Attrici da Convenuti Assicurati che hanno agito:

- con dolo ovvero nell'esercizio dell'attività illegittima di direzione e coordinamento;
- nella loro qualità non di amministratori e sindaci di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni, bensì di amministratori e sindaci di società controllate da queste ultime (cariche per le quali non risultano coperti dalle Polizze D&O).

In ragione di quanto precede, i Convenuti Assicurati effettivamente coperti dalle Polizze D&O potrebbero essere soltanto gli *ex* amministratori non esecutivi e gli *ex* sindaci di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni e, pertanto, essi potrebbero essere un numero limitato e avere una quota di responsabilità ridotta per singole operazioni.

Inoltre, è dubbio se le Polizze D&O operino per la sola quota interna di responsabilità dei Soggetti Convenuti “effettivamente coperti” oppure se tali polizze operino anche per quanto dovuto dagli stessi convenuti “effettivamente coperti” a titolo di responsabilità solidale con i convenuti che hanno agito con dolo e/o che hanno posto in essere attività di direzione e coordinamento (questi ultimi non coperti dalle Polizze D&O).

## 2.3 Struttura dell'Accordo Transattivo e Importo della Transazione <sup>(9)</sup>

Successivamente al deposito delle Relazioni Provvisorie, su invito del giudice relatore, le parti

<sup>(9)</sup> Per completezza si rileva che, nell'ambito dei Giudizi Pendenti, sono stati già raggiunti accordi transattivi con alcuni convenuti in virtù dei quali le Società Attrici hanno rinunciato alle domande risarcitorie formulate nei confronti degli stessi. In particolare:

dei Giudizi Pendenti e i CTU hanno avviato il tentativo di conciliazione; hanno fatto quindi seguito alcuni incontri e scambi di corrispondenza all'esito dei quali, dopo una prima proposta di complessivi Euro 12 milioni circa formulata dai convenuti, ritenuta non congrua dalle Società Attrici, ha fatto seguito un'ipotesi di definizione dei Giudizi Pendenti (nonché dei procedimenti di sequestro cautelare e i relativi procedimenti esecutivi avviati in attuazione dei provvedimenti cautelari, nonché di tutti i connessi procedimenti di opposizione e/o impugnazione) che prevede il pagamento a favore delle Società Attrici, a fronte della rinuncia alle domande risarcitorie formulate da queste ultime nei Giudizi Pendenti, di complessivi Euro 42,208 milioni circa (l'“**Importo della Transazione**”), di cui Euro 30 milioni circa a carico della compagnia Chubb ed Euro 12,208 milioni circa a carico degli altri convenuti.

In aggiunta a quanto precede, la bozza di accordo transattivo, che è stata definita ad esito degli incontri di cui sopra (l'“**Accordo Transattivo**”) e che verrebbe sottoscritto tra le Società Attrici, da un lato, e tutti i convenuti nei Giudizi Pendenti (ad eccezione di 5 soggetti <sup>(10)</sup>) e la compagnia assicurativa Chubb, dall'altro lato, prevede, tra l'altro:

- la rinuncia delle parti a qualsivoglia diritto, azione, pretesa, domanda, richiesta, contestazione oggetto dei Giudizi Pendenti, dei sequestri conservativi (di cui al precedente paragrafo 2.1) e di alcuni altri contenziosi minori;
- la compensazione integrale delle spese legali tra le parti;
- la ripartizione delle spese dei CTU, al netto di quanto già pagato, di ammontare complessivo pari a Euro 1,359 milioni circa (IVA inclusa), di cui (i) Euro 1,110 milioni circa a carico dei Soggetti Convenuti e di Chubb ed (ii) Euro 246 mila circa a

- 
- (a) nell'Azione Maggiore, sono stati raggiunti accordi transattivi con Altair S.p.A. e il signor Emanuele Erbetta a fronte dei quali tali convenuti hanno corrisposto a UnipolSai e UnipolSai Servizi Consortili Euro 90 mila a ciascuna attrice; si fa peraltro presente che la transazione con il signor Erbetta è stata perfezionata nel contesto di un accordo di portata più ampia e che ha avuto ad oggetto una controversia di natura giuslavoristica;
- (b) nell'Azione Minore, sono stati raggiunti accordi transattivi con Gilli S.r.l. e il signor Marco Pocaterra a fronte dei quali tali convenuti hanno corrisposto a UnipolSai l'importo complessivo di Euro 100 mila.

Inoltre, in esecuzione dei concordati fallimentari di IM.CO. S.p.A. e di Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A., società coinvolte nelle operazioni San Pancrazio e De Castilia e all'epoca dei fatti controllate dalla famiglia Ligresti e poi fallite, le Società Attrici, e in particolare UnipolSai, hanno ottenuto l'adempimento dei contratti di compravendita di cosa futura stipulati, accettando di ricevere la consegna di tali immobili quand'anche non completati secondo i termini contrattuali a suo tempo stipulati. Per effetto dei concordati fallimentari, UnipolSai ha quindi acquisito la proprietà dei complessi immobiliari nello stato di realizzazione in cui detti immobili si trovavano.

- <sup>(10)</sup> Tali soggetti sono i signori Salvatore Ligresti (oggi defunto), Enzo Mei (oggi parimenti defunto ed eredi contumaci), Star Life S.A. (contumace), Antonino D'Ambrosio e Andrea Brogginì (che, tuttavia, coperti dalle Polizze D&O, verseranno altresì un contributo personale per le spese di CTU, e verso i quali comunque le società attrici rinunceranno all'azione e ad ogni pretesa). Invece con riferimento alla società convenuta nell'Azione Maggiore Avvenimenti Sviluppo Alberghiero S.r.l., rimasta contumace, le Società Attrici non rinunceranno all'azione. Tale società dunque non sarà parte della transazione né potrà beneficiare della stessa. In ogni caso, non essendosi quest'ultima costituita, il relativo giudizio sarà comunque dichiarato estinto.

carico delle Società Attrici;

- la rinuncia da parte dei Soggetti Convenuti alle domande di manleva verso i terzi chiamati in causa, inclusa la Manleva verso Unipol Gruppo ad eccezione dei membri della famiglia Ligresti, i quali non rientrano tra i beneficiari della stessa; e
- la rinuncia da parte di Chubb nei confronti delle Società Attrici e di Unipol Gruppo a qualsivoglia azione, diritto o pretesa, anche di regresso e surroga, oggetto dei Giudizi Pendenti.

Infine, l'Accordo Transattivo, che si presenta come unitario e indistinto, prevede che:

- (a) i suoi effetti siano sospensivamente condizionati alla approvazione, da parte delle rispettive assemblee delle Società Attrici, della delibera avente ad oggetto la transazione, ai sensi degli artt. 2393, comma 6, c.c. e 2476, comma 6, c.c., dei Giudizi Pendenti;
- (b) contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, le parti sottoscrivano un contratto di mandato volto alla costituzione di un deposito fiduciario vincolato presso una banca che avrà la funzione di garantire il pagamento del corrispettivo alle Società Attrici e delle spese di CTU ai termini e alle condizioni previste nell'Accordo Transattivo.

In merito alle ragioni e alla convenienza dell'Accordo Transattivo (e, più in generale, dell'Operazione) è stato predisposto un parere legale da parte dei difensori che assistono le Società Attrici nei giudizi e nella negoziazione dell'Accordo Transattivo (Studio Bussoletti Nuzzo & Associati e Studio BonelliErede), nonché una *legal opinion* da parte dell'esperto nominato dal Comitato, Prof. Avv. Vincenzo Roppo dello Studio Roppo-Canepa (come meglio precisato al successivo paragrafo 4).

### **3 NATURA DELLA CORRELAZIONE E RILEVANZA DELL'OPERAZIONE**

L'Operazione si configura come:

- operazione tra "parti correlate", ai sensi dell'art. 3 della Procedura OPC, nonché dell'Allegato 1 al Regolamento OPC:
  - (i) sia alla luce della richiesta espressa da parte dell'IVASS in data 13 dicembre 2012, in quanto taluni Soggetti Convenuti rientrano nell'elenco delle Ex Parti Correlate UnipolSai e sono da ritenersi, pertanto, inclusi nel perimetro delle parti correlate di UnipolSai (come meglio specificato al precedente paragrafo 1);
  - (ii) sia alla luce del fatto che, sebbene Unipol Gruppo non rientri tra i soggetti che sottoscriveranno l'Accordo Transattivo, la stessa è comunque portatrice di un interesse significativo al perfezionamento dell'Operazione, in ragione

del beneficio che Unipol Gruppo trarrebbe dalla rinuncia da parte dei Soggetti Convenuti, conseguente alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, ad avvalersi della Manleva (come meglio precisato al precedente paragrafo 2.1);

- operazione di "maggiore rilevanza", ai sensi dell'art. 2 della Procedura OPC nonché dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, in quanto il valore dell'Operazione supera la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) di cui all'art. 2 della Procedura OPC e all'art. 1.2 dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, tenuto conto dell'interesse di Unipol Gruppo alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo. In proposito, viene in rilievo l'*indice di rilevanza del controvalore*, vale a dire il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto consolidato <sup>(11)</sup> di UnipolSai tratto dai dati consolidati della Società al 30 giugno 2020, pari a Euro 6.246.300.000.

L'Operazione è inoltre compiuta da UnipolSai sia direttamente, sia indirettamente, per il tramite delle Società Controllate UnipolSai, ai sensi dell'art. 10 della Procedura OPC. Pertanto, in ragione della presenza di alcuni tra i Soggetti Convenuti nel perimetro delle parti correlate di UnipolSai e del coinvolgimento della Capogruppo (per i motivi di cui al precedente paragrafo 1) nell'Operazione, il presente Comitato è chiamato a rilasciare un motivato parere favorevole circa l'interesse, oltre che di UnipolSai, anche delle Società Controllate UnipolSai al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

#### **4 FASE ISTRUTTORIA E COINVOLGIMENTO DEL COMITATO**

Il Comitato - composto dai Consiglieri Massimo Masotti (con funzioni di Presidente), Cristina De Benetti, Elisabetta Righini e Antonio Rizzi - è stato prontamente coinvolto durante la fase delle trattative successiva alla conclusione del tentativo di conciliazione esperito dai CTU, ricevendo un flusso di informazioni completo e adeguato sui diversi profili relativi alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo e si è riunito in 3 occasioni e, segnatamente, in data 25 novembre, 10 dicembre, e 14 dicembre 2020, per esaminare l'Operazione, per quanto di propria competenza, e rilasciare il presente parere.

In occasione delle suddette riunioni, il Comitato si è sempre riunito con la partecipazione della totalità dei propri componenti e dei componenti del Collegio Sindacale.

In particolare, in data 25 novembre 2020 sono state fornite al Comitato informazioni sulla struttura dell'Operazione e sullo stato delle trattative relative all'Accordo Transattivo. Il Comitato ha quindi positivamente valutato l'assenza di rapporti di correlazione tra i propri componenti e le controparti dell'Operazione e, dopo aver condiviso le considerazioni in merito all'applicabilità della Procedura OPC, è stato altresì informato della scelta delle Società Attrici di avvalersi, nell'ambito dell'Operazione, del supporto dello Studio BonelliErede e

---

<sup>(11)</sup> Si segnala che il parametro del patrimonio netto consolidato viene utilizzato, conformemente a quanto previsto nell'Allegato 3 al Regolamento OPC, in ragione del fatto che tale indice è superiore alla capitalizzazione di UnipolSai rilevata al 30 giugno 2020, pari a Euro 6.022.000.000.

dello Studio Bussoletti Nuzzo & Associati, già incaricati della difesa in giudizio di UnipolSai e delle Società Controllate UnipolSai (congiuntamente, i “**Difensori**”), ai fini dell’analisi dei profili legali legati all’Operazione e della redazione di un parere legale a favore dei rispettivi consigli di amministrazione delle Società Attrici in merito alle ragioni ed alla convenienza dell’Operazione medesima (il “**Parere dei Difensori**”).

Sempre nella medesima riunione il Comitato ha inoltre individuato il Prof. Avv. Vincenzo Roppo quale *advisor* indipendente (l’“**Advisor Indipendente**”), previa conferma per iscritto della propria indipendenza, non correlazione e assenza di conflitti di interesse con riferimento all’Operazione medesima e ha affidato a quest’ultimo l’incarico di: (i) supportare il Comitato nella valutazione delle ragioni e della convenienza dell’Accordo Transattivo (e, più in generale, dell’Operazione), attraverso la valutazione di correttezza metodologica e adeguatezza delle motivazioni esposte nel Parere dei Difensori, senza svolgere tuttavia una verifica indipendente delle informazioni sui giudizi contenute nel Parere dei Difensori <sup>(12)</sup> e (ii) rilasciare allo scopo un’apposita *legal opinion* (la “**Legal Opinion**”).

L’indipendenza dell’Advisor Indipendente è stata formalmente attestata con apposita dichiarazione, nella quale quest’ultimo ha confermato, avendo svolto le attività di verifica di prassi, tra l’altro che non sussistono relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra lo stesso e (a) UnipolSai, (b) i soggetti che controllano UnipolSai, le società controllate da UnipolSai o soggette a comune controllo con UnipolSai (congiuntamente i “**Soggetti Rilevanti**”), e (c) gli amministratori di UnipolSai e dei Soggetti Rilevanti, aventi caratteristiche quantitative o qualitative tali da potersi considerare idonee a compromettere l’indipendenza e l’autonomia di giudizio dell’Advisor Indipendente ai fini dello svolgimento dell’incarico relativo all’Operazione (la “**Dichiarazione di Indipendenza**”). La Dichiarazione di Indipendenza è accompagnata da una tabella riepilogativa delle attività svolte dallo Studio Roppo Canepa, nel corso del triennio 2017-2019, in favore delle società del Gruppo Unipol, contenente una descrizione de: (a) l’oggetto delle prestazioni eseguite dall’Advisor Indipendente; (b) i relativi compensi percepiti, nonché la percentuale di fatturato dello Studio Roppo Canepa che essi rappresentano, da cui emerge che, nel periodo di riferimento, i ricavi conseguiti per servizi di consulenza prestati alle società del Gruppo Unipol non presentano un’incidenza significativa rispetto al corrispondente fatturato annuo complessivo.

Infine nella predetta riunione, il Comitato (i) ha delegato il Presidente signor Massimo Masotti e il Consigliere signor Antonio Rizzi (i “**Delegati**”) a confrontarsi con i Difensori e il Prof. Avv. Roppo in merito allo sviluppo delle trattative con le controparti e (ii) ha approvato un calendario di massima delle riunioni del Comitato da aggiornare di volta in

---

(12) Il parere non ha implicato la verifica autonoma delle informazioni contenute nel Parere dei Difensori sui Giudizi Pendenti, atteso che l’ingentissima mole degli atti e dei documenti di causa da un lato, e dall’altro lato la ristrettezza del tempo entro cui il parere stesso doveva essere redatto, impedivano al redattore di compiere una valutazione autonoma degli atti e dei documenti stessi, e segnatamente delle difese di tutte le parti in causa.

volta alla luce dell'andamento dei lavori.

In data 10 dicembre 2020, i Delegati hanno riferito al Comitato in merito all'incontro avvenuto il 2 dicembre 2020 con i Difensori e con il Prof. Avv. Roppo, nel corso del quale, resi gli aggiornamenti richiesti in merito allo sviluppo delle trattative in corso, sono state anticipate le rispettive principali considerazioni circa l'Operazione. Nella medesima seduta il Comitato ha ricevuto un ulteriore aggiornamento da parte del Direttore Legale di UnipolSai e dei Difensori sull'evoluzione del negoziato dell'Accordo Transattivo e ha esaminato la bozza preliminare del Parere dei Difensori e della Legal Opinion.

Nei giorni precedenti la riunione del Comitato del 14 dicembre, sono stati intrattenuti alcuni scambi di corrispondenza tra i Difensori ed i legali di Chubb e di alcuni tra i Soggetti Convenuti, nei quali sono state valutate le soluzioni giuridiche ed operative individuate dai Difensori stessi per la definizione dell'Accordo Transattivo e, in particolare, circa la costituzione del deposito fiduciario vincolato e, quindi, il successivo trasferimento delle somme oggetto del corrispettivo della transazione a favore delle Società Attrici.

In data 14 dicembre 2020, il Comitato ha esaminato il Parere dei Difensori e la Legal Opinion ed è stato informato in relazione ai contenuti sostanziali dell'Accordo Transattivo.

#### 4.1 Parere dei Difensori: metodologia di analisi e valutazioni

Si riporta di seguito una sintetica descrizione della metodologia di analisi prevista nel Parere dei Difensori alla base delle proprie valutazioni, illustrata più nel dettaglio nel relativo parere, la quale è articolata come segue.

(a) *Identificazione e valutazione dei principali rischi correlati alla prosecuzione dei Giudizi Pendenti (Cap. V).*

Nella prima parte del Parere dei Difensori sono esposti i rischi inerenti alla prosecuzione dei Giudizi Pendenti, nonché la verifica e valutazione della capacità di risposta dei patrimoni dei convenuti e dei soggetti tenuti alla copertura della loro responsabilità (con particolare riferimento alle Polizze D&O con Chubb) o verso i quali i convenuti stessi hanno comunque avanzato pretese (Unipol Gruppo in relazione alla Manleva). In particolare, tali rischi possono essere sintetizzati come segue:

- (i) esistenza di oggettivi margini di rischio di ridimensionamento del novero dei soggetti responsabili, i quali sarebbero tenuti a risarcire i danni;
- (ii) esistenza di concreti margini di rischio di riduzione, anche consistente, dell'ammontare dei risarcimenti ottenibili rispetto all'entità delle pretese azionate nei Giudizi Pendenti;
- (iii) esistenza di rischi di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per alcuni membri dei collegi sindacali (valutati come apprezzabili in presenza di



un precedente della Corte di Cassazione);

- (iv) esistenza di rischi di diniego della responsabilità degli esponenti della famiglia Ligresti e degli amministratori esecutivi di loro fiducia (Fausto Marchionni e Antonio Talarico) per abuso di direzione unitaria *ex art.* 2497 e ss. c.c.; ed
- (v) esistenza di rischi di inoperatività (o ridotta operatività) delle Polizze D&O.

L'analisi si conclude con la quantificazione della complessiva capacità di risposta dei patrimoni dei soggetti responsabili.

- (b) *Definizione di uno scenario di risultato economico ragionevolmente prevedibile nell'ipotesi di prosecuzione dei Giudizi Pendenti e comparazione di tale scenario con i risultati ottenibili con la transazione (Cap. VI – VII).*

Nella seconda parte del Parere dei Difensori si riporta un confronto tra l'ammontare dell'importo offerto nell'ambito della transazione (ossia l'Importo della Transazione) e l'entità del ricavo netto che UnipolSai potrebbe conseguire a seguito della definizione dei Giudizi Pendenti, una volta ottenute le condanne e portate le stesse ad esecuzione. In particolare si osserva che, nell'ipotesi di continuazione dei Giudizi Pendenti fino alla condanna definitiva dei soggetti responsabili, l'effettivo recupero dell'intero importo oggetto del provvedimento di condanna da parte delle Società Attrici è fortemente messo a rischio da una serie di fattori, quali:

- (i) la insufficienza del patrimonio effettivamente escutibile (il patrimonio aggredibile viene infatti quantificato in un importo pari a complessivi Euro 60 milioni, di cui Euro 40 milioni corrispondenti al massimale delle Polizze D&O (qualora effettivamente e interamente operative) e Euro 20 milioni quale controvalore ipotizzato del complesso dei beni (diritti in titolarità diretta dei convenuti)); e
- (ii) la possibilità che non si riesca alla fine a fruire per intero della copertura assicurativa offerta dalle Polizze D&O (per l'esclusione per i fatti commessi con dolo o posti in essere nell'esercizio dell'abusiva direzione unitaria; per la possibile assoluzione dalle richieste di condanna degli *ex* amministratori non esecutivi e *ex* sindaci; per la copertura della sola quota di danni direttamente riferibili agli assicurati responsabili e non all'intero danno di cui questi siano tenuti a rispondere ai sensi dell'art. 2055 c.c.; per l'operatività della copertura assicurativa soltanto in relazione ai danni arrecati dai convenuti assicurati nella loro qualità di amministratori e sindaci di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni, e non operatività della copertura invece in relazione ai danni arrecati dei predetti convenuti nella loro qualità di amministratori e sindaci delle società controllate).

A quanto precede si aggiungono, infine, gli ulteriori fattori di rischio ed i costi relativi

alla prosecuzione dei Giudizi Pendenti e delle azioni di recupero coattivo, nonché i vantaggi derivanti dall'eliminazione dell'alea del giudizio e dai tempi definiti e brevi per il conseguimento del risultato utile in caso di transazione.

Alla luce delle valutazioni svolte, il Parere dei Difensori ha concluso che, tenuto conto, da un lato, dei rischi specifici che potrebbero determinare sia un ridimensionamento dei convenuti responsabili, sia una riduzione del *quantum* dei danni, sia un'inoperatività (totale o parziale) della copertura assicurativa, sia una difficoltà di recupero degli importi eventualmente riconosciuti in sentenza e, dall'altro lato, dell'alea generale del giudizio, che nel caso concreto può considerarsi rilevante poiché entrambi i Giudizi Pendenti hanno ad oggetto molteplici e articolati temi giuridici nonché profili tecnici complessi, e, infine, che la fase istruttoria non è ancora terminata, l'Accordo Transattivo presenta una oggettiva convenienza rispetto alle prospettive di risultato economico in caso di prosecuzione dei Giudizi Pendenti. Tale conclusione tiene conto dei seguenti elementi:

- il risultato economico ragionevolmente prevedibile dello scenario di prosecuzione dei Giudizi Pendenti si colloca a un livello che difficilmente potrà raggiungere l'ammontare di Euro 60 milioni e potrebbe collocarsi a un livello anche significativamente inferiore a tale soglia;
- con l'Accordo Transattivo il recupero “netto” per le Società Attrici (cioè il ricavato della transazione meno la quota parte dei costi di CTU) sarà pari a circa Euro 41,7 milioni circa e si concretizzerà integralmente subito dopo il perfezionamento dell'Accordo Transattivo; e
- con l'Accordo Transattivo le Società Attrici (i) otterranno quindi un recupero di una somma ragguardevole che è più del doppio del valore stimato dei Beni Sequestrati, include il pagamento del 75% (settantacinque per cento) del massimale della polizza D&O ed equivale al 25% (venticinque per cento) della stima dei potenziali danni risarcibili operata dai CTU; (ii) non dovranno sostenere gli ulteriori ingenti costi per la CTU, salvo il limitato contributo pari al 30% (trenta per cento) delle spese di CTU (già dedotto dall'importo del recupero “netto” in precedenza indicato, né per spese legali proprie collegate alla prosecuzione dei Giudizi Pendenti, né per rimborso di spese legali di convenuti che non venissero riconosciuti responsabili, né per l'imposta di registro (pari al 3% (tre per cento)) sulle somme oggetto di condanna.

#### 4.2 Legal Opinion: metodologia di analisi e valutazioni

Nella Legal Opinion l'Advisor Indipendente ha confermato la correttezza metodologica e argomentativa del Parere dei Difensori. In particolare, l'Advisor Indipendente ha:

- (a) analizzato i rischi qualitativi e quantitativi derivanti dalla prosecuzione dei Giudizi Pendenti individuati nel Parere dei Difensori, ritenendoli logici, supportati da evidenze acquisite nei predetti giudizi e adeguatamente evidenziati;

- (b) esaminato le criticità evidenziate nel Parere dei Difensori in merito alla scarsa capienza patrimoniale dei convenuti in particolare e alle ragionevoli prospettive di recupero dei danni eventualmente riconosciuti in sentenza alle Società Attrici in generale, nonché ai rischi derivanti dalla liquidazione dei Beni Sequestrati, condividendo il criterio di valutazione della convenienza dell'Accordo Transattivo teso a confrontare l'Importo della Transazione con l'ammontare concretamente recuperabile dalle Società Attrici in sede di esecuzione anziché con l'ammontare delle ipotetiche condanne dei convenuti in sentenza; e
- (c) analizzato il testo, gli effetti e i limiti della Manleva alla luce delle difese delle parti nei Giudizi Pendenti, condividendo la valutazione del Parere dei Difensori in merito alla sostanziale irrilevanza e inidoneità della Manleva a costituire una garanzia patrimoniale rispetto agli eventuali crediti risarcitori eventualmente riconosciuti alle Società Attrici in sentenza verso gli amministratori e i sindaci beneficiari della Manleva.

Alla luce di quanto sopra, l'Advisor Indipendente ha concluso che il Parere dei Difensori possa essere assunto dal Comitato ad affidabile elemento di riferimento nella misura in cui il quadro del risultato della prosecuzione dei Giudizi Pendenti possa ritenersi correttamente ricostruito.

## 5 ANALISI E VALUTAZIONI DEL COMITATO

Ai fini delle proprie valutazioni, il Comitato ha preso visione ed esaminato i seguenti documenti messi a disposizione dalla funzione preposta e dall'Advisor Indipendente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

- (a) i contenuti sostanziali dell'Accordo Transattivo in corso di negoziazione con i Soggetti Convenuti;
- (b) la Legal Opinion (*sub* Allegato 1);
- (c) il Parere dei Difensori, che ha formato oggetto delle valutazioni dell'Advisor Indipendente.

Le valutazioni cui perviene il Comitato, come di seguito illustrate, assumono che le informazioni e i documenti esaminati al fine del rilascio del presente parere non subiscano modificazioni sostanziali da parte degli organi sociali competenti, e che dall'analisi degli organi competenti e dell'Advisor Indipendente in precedenza indicati non emergano elementi nuovi o ulteriori che, se noti alla data odierna, sarebbero idonei ad incidere sulle valutazioni a cui è stato chiamato il Comitato (“Assunzioni”).

Sulla base dei documenti esaminati emerge quanto segue.

### Interesse di UnipolSai al compimento dell'Operazione

Il Comitato ritiene di condividere le valutazioni svolte nel Parere dei Difensori come verificate dall'Advisor Indipendente, per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, è condivisibile l'argomentazione per cui la prosecuzione dei Giudizi Pendenti – laddove non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, con conseguente estinzione dei Giudizi Pendenti – esporrebbe UnipolSai e le Società Controllate UnipolSai a molteplici rischi, tra cui:

- il ridimensionamento della quantificazione dei danni dagli iniziali Euro 546 milioni circa, chiesti dalle Società Attrici con l'Azione Maggiore e l'Azione Minore, a massimi Euro 170 milioni circa stimati dai CTU (cfr. il precedente paragrafo 2.1); sussiste quindi un rischio concreto che l'importo dei danni inizialmente identificato dalle Società Attrici venga significativamente ridotto all'esito dei Giudizi Pendenti (di Euro 376 milioni circa);
- la suddivisione dei danni e delle rispettive responsabilità tra distinte operazioni che implicano separate responsabilità, senza solidarietà tra i diversi soggetti responsabili;
- il possibile ridimensionamento, all'esito dei Giudizi Pendenti, del numero dei Soggetti Convenuti che saranno dichiarati responsabili per il compimento delle Operazioni Contestate, per effetto del possibile accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate da tali soggetti <sup>(13)</sup>, nonché del fatto che, secondo il convincimento del Tribunale di Milano, espresso nei quesiti affidati dai Giudici dei Giudizi Pendenti ai consulenti tecnici d'ufficio, la responsabilità di ciascun convenuto deve essere valutata alla luce del grado di conoscenza/conoscibilità rispetto ai profili di illiceità delle Operazioni Contestate; deve pertanto ritenersi sussistente il rischio che gli *ex* amministratori non esecutivi e gli *ex* sindaci del Gruppo Fondiaria-Sai convenuti nei Giudizi Pendenti <sup>(14)</sup> possano essere alla fine ritenuti non responsabili dei danni causati alle Società Attrici per difetto di prova dei profili di riconoscibilità degli elementi illeciti delle Operazioni Contestate <sup>(15)</sup>;

---

<sup>(13)</sup> Tra queste, si segnalano di seguito le eccezioni più rilevanti svolte da alcuni Soggetti Convenuti, il cui accoglimento potrebbe avere un impatto negativo sulle domande formulate nei Giudizi, riducendo ulteriormente il numero dei convenuti responsabili dei danni:

- l'eccezione dell'intervenuta estinzione dei diritti risarcitori azionati nei Giudizi Pendenti dalle Società Attrici per decorrenza del termine di prescrizione;
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società eterodiretta ad agire in responsabilità nei confronti dell'ente o soggetto dirigente;
- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della persona fisica che abbia esercitato attività di direzione e coordinamento di una società ad essere destinataria di azione risarcitoria esercitata dalla società eterodiretta.

<sup>(14)</sup> Si tratta di n. 17 convenuti, con riferimento all'Azione Maggiore, e n. 15 convenuti, con riferimento all'Azione Minore.

<sup>(15)</sup> In particolare, sulle Società Attrici "pesa" un gravoso onere probatorio teso a dimostrare che gli *ex*

- il possibile accoglimento delle eccezioni formulate da Chubb sulla inoperatività (o minore operatività) delle Polizze D&O descritte al precedente paragrafo 2.2, con la conseguenza che la copertura offerta dalle Polizze D&O potrebbe essere alla fine significativamente inferiore non solo rispetto al massimale di Euro 40 milioni, ma anche rispetto alla somma di Euro 30 milioni offerta da Chubb nel contesto dell'Accordo Transattivo; e
- un aggravio dei costi previsti per la CTU (Euro 1,7 milioni circa solidalmente a carico di tutte le parti ma posta provvisoriamente a carico delle Società Attrici), per gli ulteriori gradi (Appello e Cassazione) e per le numerose procedure esecutive che si renderebbero necessarie (con le relative cause di opposizione).

Inoltre, come riportato anche nel Parere dei Difensori, dalle indagini svolte tramite banche dati pubbliche sui patrimoni dei Soggetti Convenuti risulterebbero alcune difficoltà a recuperare somme più elevate rispetto all'Importo della Transazione. Si osserva infatti che, in aggiunta alla copertura assicurativa delle polizze D&O, le prospettive di ristoro economico delle Società Attrici potrebbero contare unicamente:

- (a) sui Beni Sequestrati, di importo pari a Euro 20 milioni circa, i quali sono solo in parte costituiti da beni liquidi (depositi bancari, polizze assicurative vita e azioni quotate), mentre la restante parte è composta da beni immobili e partecipazioni societarie di non agevole liquidabilità, in alcuni casi intestati a soggetti terzi <sup>(16)</sup>;
- (b) sul patrimonio personale degli altri Soggetti Convenuti (ossia principalmente gli *ex* amministratori e *ex* sindaci di società del Gruppo Fondiaria-Sai che fossero eventualmente ritenuti responsabili), che dalle indagini patrimoniali svolte risulterebbe limitato a pochi beni di valore significativo, per la maggior parte in comproprietà con terze parti <sup>(17)</sup>; e
- (c) sul patrimonio delle società controparti correlate convenute, nonché delle società che hanno operato come consulenti. Si evidenzia che, per quanto riguarda le società

---

amministratori non esecutivi e gli *ex* sindaci erano in possesso di specifiche competenze e conoscenze tecniche in materia immobiliare al momento in cui le Operazioni Contestate sono state deliberate e, tenuto conto di tali competenze, essi avrebbero dovuto percepire l'incongruità dei corrispettivi delle predette operazioni e intervenire per bloccarne le approvazioni da parte dei consigli di amministrazione delle società interessate. Tale onere probatorio è ulteriormente aggravato dal fatto che tutte le Operazioni Contestate sono supportate da *fairness opinion* e pareri di congruità rilasciati da consulenti esterni al Gruppo Fondiaria-Sai che ne confermano la correttezza sostanziale.

- <sup>(16)</sup> Inoltre, (i) tale patrimonio potrebbe essere aggredito anche da altri creditori, i quali potrebbero avere carattere privilegiato o comunque grado superiore a quello delle Società Attrici (chirografario); e (ii) le Società Attrici dovranno in ogni caso provare che i Beni Sequestrati sono di titolarità dei convenuti, anche se una parte degli stessi è – almeno formalmente – di titolarità di terzi.
- <sup>(17)</sup> Vi è inoltre il rischio, come evidenziato anche nel Parere dei Difensori che, prima della sentenza, i Soggetti Convenuti alienino o schermano i beni immobili identificati, costringendo così le Società Attrici a instaurare ulteriori contenziosi, anche in via revocatoria.

controparti correlate, si tratta di società facenti capo alla famiglia Ligresti, di cui una è fallita e l'altra è insolvente e in concordato preventivo <sup>(18)</sup>.

Le relative azioni di recupero comporterebbero, infine, la necessità di avviare numerosi procedimenti esecutivi, con tempi lunghi e ulteriori contenziosi derivanti dalle probabili opposizioni.

I rischi appena analizzati (e meglio descritti nel Parere dei Difensori) parrebbero evidenziare che, rispetto alla iniziale quantificazione dei danni risarcibili svolta nell'Azione Maggiore e nell'Azione Minore, di importo pari a complessivi Euro 546 milioni circa, le ragionevoli prospettive di recupero per le Società Attrici si attesterebbero a un livello significativamente inferiore (e, in particolare, secondo il Parere dei Difensori, a un livello che difficilmente potrà raggiungere l'ammontare di Euro 60 milioni e potrebbe verosimilmente collocarsi a un livello anche significativamente inferiore a tale soglia).

Al contrario, l'Accordo Transattivo permetterebbe a UnipolSai e alle Società Controllate UnipolSai di ottenere un recupero immediato – al netto delle spese legali relative ai CTU – di circa Euro 41,7 milioni circa, interamente rappresentato da denaro liquido o da somme liquide già trattenute dalle Società Attrici e oggetto di compensazione automatica.

La transazione dei Giudizi Pendenti consentirebbe peraltro di evitare la prosecuzione di un contenzioso complesso, dagli esiti incerti, molto costoso e in ogni caso ancora lungo, in quanto la relativa sentenza in primo grado, ancorché provvisoriamente esecutiva, sarebbe comunque suscettibile di impugnazione in appello da parte di alcuni o di tutti i Soggetti Convenuti (nonché da parte della stessa compagnia assicurativa Chubb).

Infine, si richiamano le considerazioni svolte da parte dei Difensori e del Prof. Avv. Roppo circa i profili di invalidità e di inefficacia della Manleva di Unipol Gruppo che, per quanto concluso, non rendono possibile per le Società Attrici ricavare maggiori risorse per soddisfare i propri crediti risarcitori.

Alla luce di tutto quanto precede, il Comitato ritiene, dunque, che UnipolSai, così come le Società Controllate UnipolSai, abbiano interesse alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo.

#### Convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione

Il Comitato, considerato che:

- (a) dal Parere dei Difensori emerge che i termini dell'Accordo Transattivo (ivi incluso l'Importo della Transazione), tenuto conto, da un lato, dei rischi specifici che

---

<sup>(18)</sup> A riguardo, si evidenzia che l'unica società in passato riconducibile alla famiglia Ligresti che non è stata dichiarata fallita (ossia ASA – Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero) è in liquidazione e, tenuto conto della situazione debitoria, non risulta dotata di una capacità patrimoniale o finanziaria in grado di far fronte ad una possibile condanna nei Giudizi Pendenti; per quanto riguarda invece i Soggetti Convenuti che hanno operato come consulenti rilasciando le *fairness opinion*, dai bilanci di tali società non risulterebbero risorse sufficienti a soddisfare i crediti risarcitori delle Società Attrici.

potrebbero determinare sia un ridimensionamento dei convenuti responsabili, sia una riduzione del *quantum* dei danni, sia un'inoperatività (totale o parziale) della copertura assicurativa, sia una difficoltà di recupero degli importi eventualmente riconosciuti in sentenza e, dall'altro lato, dell'alea generale dei Giudizi Pendenti, presentano una oggettiva convenienza per UnipolSai e le Società Controllate UnipolSai, se confrontati con le prospettive di risultato economico in caso di prosecuzione dei Giudizi Pendenti;

- (b) nella Legal Opinion l'Advisor Indipendente ha confermato la correttezza metodologica e argomentativa del Parere dei Difensori, concludendo che tale parere possa essere assunto dal Comitato ad affidabile elemento di riferimento nella misura in cui il quadro del risultato della prosecuzione dei Giudizi Pendenti possa ritenersi correttamente ricostruito; e
- (c) più in generale, l'Importo della Transazione pari a Euro 42,208 milioni circa rappresenterebbe un ammontare ragguardevole alla luce del fatto che corrisponde a più del doppio del valore stimato dei Beni Sequestrati (pari ad Euro 20 milioni circa, di cui solo Euro 15 milioni circa liquidi) ed include il pagamento di Euro 30 milioni da parte della compagnia assicurativa Chubb (importo corrispondente al 75% (settantacinque per cento) del massimale previsto dalle Polizze D&O);

nonché

- (d) assumendo che le modalità di pagamento del corrispettivo, anche grazie allo strumento del deposito fiduciario vincolato, possano garantire alle Società Attrici il successivo trasferimento delle somme oggetto del corrispettivo della transazione in maniera stabilmente sicura,

ritiene sussistere la convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione.


## 6 CONCLUSIONI

Il Comitato, in conformità alle previsioni degli artt. 9 e 10 della Procedura OPC, nonché dell'art. 8 del Regolamento OPC, esaminata la documentazione in precedenza indicata e, in particolare, la Legal Opinion predisposta dal Prof. Avv. Vincenzo Roppo e il Parere dei Difensori che ha formato oggetto della valutazione dell'Advisor Indipendente, e sulla base delle Assunzioni di cui al paragrafo 5, esprime all'unanimità parere favorevole sull'interesse di UnipolSai e delle Società Controllate UnipolSai al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Bologna, 14 dicembre 2020

Per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Presidente



**Allegato:**

- 1. Legal Opinion del Prof. Avv. Vincenzo Roppo**





ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

PROF. AVV. VINCENZO ROPPO  
AVV. PAOLO CANEPA

AVV. PAOLO CECCHI  
AVV. MICAELA D'EVOLA  
AVV. PAOLO DELLACHÀ

Spett.le  
UnipolSai Assicurazioni S.p.a.  
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate  
Via Stalingrado, 43  
40128 Bologna (BO)  
Alla c.a. del Responsabile Direzione Legale  
Avv. Paolo De Collibus

*Per e-mail: [paolo.decollibus@unipol.it](mailto:paolo.decollibus@unipol.it)*

Genova, 11 dicembre 2020

**Parere circa la transazione con Gioacchino Paolo Ligresti  
e altri convenuti/chiamati in responsabilità nelle cause pendenti  
dinnanzi al Tribunale di Milano – Sezione Impresa B  
(R.G. 42294-1/2013 e R.G. 65868/2014)**

0. – Ci viene riferito che relativamente alle cause di cui all'oggetto, introdotte da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (all'epoca della causa del 2013 ancora Fondiaria SAI S.p.A., di seguito "UnipolSai") e da altre Società ad essa facenti capo, è stata rappresentata, dalle controparti convenute, una proposta finalizzata alla transazione, a saldo e stralcio di ogni pretesa fatta valere in quei giudizi, contemplante la messa a disposizione delle attrici della somma onnicomprensiva di euro 43.398.000,00 <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Di cui euro 42.208.000,00 quale "prezzo" da versare a UnipolSai e alle altre società del Gruppo, attrici in causa (e da suddividere tra queste in proporzione dell'ammontare della pretesa risarcitoria fatta valere rispetto all'ammontare complessivo dei danni rappresentati nei giudizi); ed euro 1.190.000,00 (iva inclusa) quale beneficio indiretto, rappresentato dall'accollo/pagamento, in capo a Chubb (assicuratrice D&O), di parte (70%) dei costi (quantificati in complessivi euro 1.700.000,00) delle consulenze tecniche disposte nelle due cause.

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

I legali incaricati della difesa in giudizio di UnipolSai e delle altre attrici ci riferiscono di avere esaminato la proposta e formulato il proprio motivato parere sulle ragioni e sulla convenienza dell'accordo transattivo che scaturirebbe dalla sua accettazione. Il relativo testo – datato 29 novembre - ci è stato sottoposto in forma di “*bozza soggetta a revisione*”, e in diverse parti risulta ancora incompleto, rinviando per esse a future integrazioni. Nondimeno i suoi contenuti sono tali da consentire – in termini adeguati e appropriati – l'esame e la valutazione di cui siamo stati richiesti (di seguito “**parere dei difensori**”).

A tanto provvediamo, onde fornire supporto all'istruttoria che codesto Comitato dovrà compiere per rendere, a sua volta, il proprio avviso “*circa (i) l'interesse di UnipolSai e delle proprie società controllate al compimento dell'Operazione nonché (ii) la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni*”.

Con la preliminare precisazione che non abbiamo compiuto una verifica indipendente delle informazioni contenute nel parere dei difensori, stante l'impossibilità di un esame diretto e integrale dei documenti di causa (eccezion fatta per quelli fra essi che verranno espressamente menzionati), formuliamo dunque il parere che si svolge secondo il seguente

## INDICE

### I

#### **Il parere dei difensori: impostazione, criterio di valutazione delle ragioni di convenienza della transazione e giudizio conclusivo**

- I.1. – Il parere dei difensori: in sintesi
- I.2 – La prima parte del parere dei difensori: esposizione dei fatti e valutazione dei rischi di causa
- I.3. – Segue: la consistenza dei patrimoni aggredibili
- I.4 – La seconda parte del parere: il criterio di valutazione prescelto
- I.5. – Segue: la valutazione e il giudizio finale

### II

#### **Valutazione specifica della manleva prestata da UG**

- II.1. – Premessa: la possibile rilevanza della manleva
- II.2. – La portata della manleva
- II.2.1. – *Dal punto di vista soggettivo*

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

- II.2.2. – Dal punto di vista oggettivo: il titolo di responsabilità*
- II.2.3. – Ancora dal punto di vista oggettivo: il presupposto per l'operatività della manleva*
- II.2.4. – Conclusione*
- II.3. – Ipotesi di invalidità e/o inefficacia della manleva*
- II.3.1. – La rilevanza della questione*
- II.3.2. – L'eccezione di invalidità della manleva per difetto di interesse dello stipulante ex art. 1411, comma 1 c.c.*
- II.3.3. – L'eccezione di invalidità (nullità) della manleva per difetto della causa*
- II.3.4. – L'eccezione di nullità della manleva per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto*
- II.3.5. – L'eccezione di nullità (o inoperatività) della manleva in relazione a fatti dolosi dei beneficiari*
- II.3.6. – L'eccezione di inoperatività della manleva per difetto del presupposto costituito dal "voto favorevole determinante" di UGF ai fini dell'approvazione assembleare dell'azione di responsabilità*
- II.3.7. – L'eccezione di nullità (o comunque impugnabilità) della manleva, in conseguenza della nullità dell'impegno di UGF a non proporre e votare contro azione sociali di responsabilità verso ex amministratori e sindaci*
- II.3.8. – La nullità dell'impegno del socio UGF a votare in assemblea contro le azioni sociali di responsabilità*
- II.3.9. – Il collegamento fra l'impegno relativo alle azioni di responsabilità e l'impegno di manleva*
- II.4. – Conclusione*


\* \* \*

**I****Il parere dei difensori:  
impostazione, criterio di valutazione delle ragioni di convenienza  
della transazione e giudizio conclusivo**

1. – L'impostazione del parere dei difensori è chiara e lineare, e consente di cogliere agevolmente le linee del ragionamento alla base del giudizio di convenienza dell'operazione proposta.

***I.1. – Il parere dei difensori: in sintesi***

2. – Esso, ai fini che qui rilevano, può (a prescindere dalla scansione fatta dagli estensori), idealmente dividersi in due parti.

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

3. – La prima parte (Cap. I-V) è dedicata all'esposizione dei fatti, alla valutazione dei rischi inerenti alla prosecuzione dei giudizi, e alla verifica e valutazione della capacità di risposta dei patrimoni dei convenuti e dei soggetti tenuti alla copertura della loro responsabilità (assicurazione D&O contratta con Chubb) o verso i quali i convenuti stessi hanno comunque avanzato pretese, e segnatamente Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito "UGF"), oggi peraltro Unipol Gruppo S.p.A. (di seguito UG).

4. – La seconda parte (Cap. da VI-VII) espone il criterio di valutazione utilizzato per stimare la convenienza dell'accordo transattivo; e, alla luce di esso, pone a raffronto gli scenari conseguenti alla prosecuzione dei giudizi e all'accettazione della proposta, concludendo nel senso dell'opportunità della transazione sulla base della comparazione dei risultati economici ritraibili nei due diversi scenari considerati.

***I.2 – La prima parte del parere dei difensori: esposizione dei fatti e valutazione dei rischi di causa***

5. – Il parere dei difensori si apre con la descrizione dei termini essenziali per l'identificazione delle cause che costituiscono il riferimento della materia transatta (Cap. II); vengono poi, con maggiore dettaglio, illustrate le pretese azionate e la quantificazione degli importi richiesti in condanna, l'entità dei danni stimati dalle consulenze tecniche d'ufficio ("CTU") disposte nei giudizi pendenti; si menzionano le transazioni parziarie stipulate con alcuni dei soggetti (già) convenuti, di cui si illustrano gli effetti sul perimetro dei danni risarcibili (Cap. III); si provvede, infine a descrivere i termini della transazione proposta, precisandosene l'ambito soggettivo, l'oggetto, l'importo offerto, le clausole collaterali a contenuto economico (riparto delle spese delle due CTU; regime delle spese di assistenza e di difesa sostenute dalle parti) e le modalità di esecuzione (Cap. IV).

6. – Il parere dei difensori trascorre quindi (Cap. V.A e V.B) all'esame e alla valutazione dei rischi propriamente "di causa", cioè inerenti alla prosecuzione dei due giudizi in corso (le c.d. "azione maggiore" e "azione minore": per l'esplicazione delle formule si rinvia al parere) e al loro esito finale.

L'analisi è focalizzata nel raffronto tra l'entità delle pretese rappresentate negli atti introduttivi delle cause (e puntualizzate e istruite nelle successive memorie ex art. 183, c. 5, c.p.c.) e la misura in cui i difensori stimano che esse potranno ragionevolmente essere riconosciute ad esito del giudizio di primo

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

grado: la valutazione viene fatta tenendo conto del contenuto dei provvedimenti istruttori già assunti dal Tribunale (in particolare in sede di ordinanze ammissive delle CTU), pronunciati a valle del contraddittorio tra le parti in causa, e degli orientamenti della giurisprudenza di riferimento.

7. – L'esito dell'analisi è nel senso:

i) dell'esistenza di oggettivi margini di rischio di ridimensionamento della platea dei soggetti responsabili, cui i risarcimenti potrebbero essere messi a carico: platea, dalla quale si avvisa potrebbero risultare esclusi gli amministratori non esecutivi delle diverse società interessate dall'azione e i membri dei collegi sindacali. Tale rischio viene desunto, e apprezzato nella sua effettività, in base alla circostanza che dai quesiti posti ai CTU traspare l'orientamento del giudice a valorizzare l'aspetto della riconoscibilità, da parte degli amministratori non esecutivi e dei sindaci, dei caratteri di anomalia e sconvenienza delle operazioni produttive di danno: riconoscibilità che – per le modalità di deliberazione delle stesse – in molti casi sembra problematico affermare;

ii) dell'esistenza di concreti margini di rischio di riduzione, anche consistente, dell'ammontare dei risarcimenti ottenibili rispetto all'entità delle pretese azionate nei due giudizi: prognosi formulata dai difensori tenendo conto degli esiti delle CTU disposte dal tribunale nelle due cause, per le quali è avvenuto il deposito di bozza delle relazioni, e della successiva fase di confronto critico con i consulenti. Ad esito, la misura del *quantum* risarcibile viene indicata rispettivamente in poco meno di 150 milioni di euro per l'azione maggiore e in circa 25,4 milioni di euro per l'azione minore (e così complessivamente in 175,4 milioni di euro, con una possibile riduzione, rispetto al *petitum* iniziale, di oltre 376 milioni euro);

iii) dell'esistenza di rischi di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per alcuni membri dei collegi sindacali – valutati come apprezzabili in presenza di un precedente della Corte di cassazione;

iv) dell'esistenza di rischi di diniego della responsabilità degli esponenti della famiglia Ligresti, e degli amministratori esecutivi di loro fiducia (Fausto Marchionni e Antonio Talarico), per abuso di direzione unitaria ex art. 2497 e ss. c.c., rischi ritenuti tuttavia non significativi, benché manchino precedenti specifici in punto configurabilità di questa responsabilità a carico di persone fisiche. Al riguardo deve peraltro rilevarsi che la configurabilità è stata riconosciuta dall'ordinanza di sequestro emessa dal giudice istruttore nell'ambito della causa aperta dall'azione maggiore e depositata in data 10 luglio 2013

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

(“ordinanza Mambriani”), e confermata dall’ordinanza del Collegio in data 20 marzo 2014 che respinge il reclamo contro la concessione del sequestro (“ordinanza collegiale”).

8. – La stima dei rischi di causa è condotta in modo logico, si basa su argomentazioni fondate sulle evidenze di causa già acquisite, ed è frutto di giudizi che tengono conto del fatto che il giudice, nel formulare i quesiti ai CTU, ha già svolto un esame critico delle tesi rispettivamente prospettate dalle parti in causa.

Ciò non solo per il profili “qualitativi” della responsabilità (di cui al punto i); ma anche per quelli incidenti sugli aspetti “quantitativi”, rilevanti per le quantificazioni fatte dai CTU (i quesiti relativi alle singole operazioni dannose non fanno riferimento al criterio – sostenuto da UnipolSai – del c.d. investimento alternativo esigibile, focalizzandosi sulla verifica dei differenziali di valore tra il prezzo/le condizioni delle singole operazioni rispetto ad operazioni della stessa natura).

### *I.3. – Segue: la consistenza dei patrimoni aggredibili*

9. – L’esame dei patrimoni disponibili per l’attuazione dei crediti recati delle ipotetiche condanne si apre con l’analisi dei rischi di inoperatività della garanzia assicurativa D&O attivata dai convenuti (prestata da Chubb), da loro chiamata in causa.

In relazione ad essa si evidenziano i limiti rappresentati: \* dall’esclusione dalla garanzia dei danni riconducibili all’attività di direzione e coordinamento; \* dall’esclusione della copertura per i danni riconducibili a fatti dolosi; \* dalla limitazione della copertura alla sola quota/porzione (c.d. interna) di danni riferibili alla condotta dei soggetti assicurati (e non al danno di cui il beneficiario debba rispondere non per fatto proprio, ma ex art. 2055 c.c., quale corresponsabile dell’illecito).

10. – Ogni aspetto rilevante è segnalato e adeguatamente evidenziato: anche se poi – in sede di raffronto tra lo scenario transattivo e quello di prosecuzione dei giudizi – il parere dei difensori considera l’intero massimale assicurativo come un valore potenzialmente recuperabile da UnipolSai (sia pure indicandolo come “traguardo” dal raggiungimento non certo).

11. – Quanto alla stima della effettiva capacità di risposta del patrimonio dei convenuti, questi vengono suddivisi in due categorie: convenuti colpiti dal sequestro *ante causam* (concesso a cautela dei crediti risarcitori della sola azione maggiore); e convenuti con patrimoni non vincolati.

12. – Per i beni/diritti oggetto di sequestro il parere dei difensori espone le criticità prospettabili in fase di realizzo dei beni cautelati in relazione: \* alla loro effettiva liquidabilità (per il fatto di essere intestati o cointestati a soggetti terzi, già insorti con iniziative oppostive in fase di attuazione dei sequestri), \* ai rischi di (minore, rispetto al valore cauzionale) soddisfazione per l'intervento di eventuali terzi creditori assistiti da privilegio, e quindi con diritto ad essere preferiti sul ricavato; \* al rischio di mercato per i beni diversi dai titoli/valori liquidi.

13. – Per i convenuti non colpiti da sequestro, vengono poste in luce, oltre alla non particolare significatività dei cespiti/valori in ipotesi aggredibili, le situazioni di rischio correlate alle condizioni di comproprietà/vincoli a favore di terzi esistenti sui beni/diritti rintracciati e alla “volatilità” dei cespiti/diritti stessi fino, almeno, alla pronuncia della sentenza di primo grado. Fermo, anche per tali beni/diritti, l'elemento comune dell'effettiva risposta del mercato al momento della messa in vendita.

14. – La quantificazione della complessiva capacità di risposta dei patrimoni dei responsabili viene fatta secondo criteri di ragionevolezza: l'indicazione del valore di 20 milioni di euro – corrispondente alla stima dei (soli) beni/diritti in sequestro – è frutto della ponderazione tra la “larghezza” di questo valore rispetto al risultato finale realisticamente conseguibile (per la concretizzazione di uno o più dei fattori di rischio considerati) e i valori ritenuti recuperabili dall'escussione dei patrimoni degli altri soggetti responsabili.

Si tratta, a nostro avviso, di una quantificazione nel complesso apprezzabilmente realistica.

15. – Il parere dei difensori si conclude, in questa prima parte, con la considerazione della manleva rilasciata da UGF (oggi UG) in favore degli ex amministratori e sindaci delle società del gruppo Ligresti con scritture in data 29 gennaio 2012 e 25 giugno 2012 (“manleva”). In relazione ad essa il parere dei difensori si esprime nel senso della sua incapacità di ampliare il perimetro dei valori disponibili per la soddisfazione di UnipolSai nel caso di prosecuzione delle liti e di ottenimento di condanne verso i convenuti.

Tale conclusione è sostanzialmente condivisa dagli scriventi, che si riservano però di tornare più diffusamente sul tema nel seguito del presente parere.



ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

#### ***1.4 – La seconda parte del Parere: il criterio di valutazione prescelto***

16. – Per esprimere il giudizio di convenienza della transazione il parere dei difensori non procede alla comparazione tra la somma offerta dai convenuti e l'entità delle condanne ragionevolmente ottenibili a conclusione dell'iter processuale; considera invece il confronto tra l'ammontare dell'importo offerto e l'entità del netto ricavo che UnipolSai potrebbe conseguire alla fine del percorso giudiziario, una volta ottenuti i titoli di condanna e portati gli stessi ad esecuzione.

17. – Il criterio di valutazione adottato è condivisibile: scopo delle azioni pendenti è quello di conseguire il risarcimento dei danni sofferti nella maggiore misura possibile. E in tanto il risarcimento si può ottenere, in quanto la condanna – a qualunque somma essa sia – possa tradursi in recupero effettivo di risorse finanziarie.

Dovendo valutare la convenienza di uno scenario (la transazione) rispetto all'altro (la prosecuzione delle cause), non importa infatti comparare l'entità facciale degli importi in gioco (il corrispettivo della transazione v/s l'ammontare delle ipotetiche sentenze di condanna); importa invece mettere a confronto il risultato utile effettivo che UnipolSai può ottenere grazie alla transazione, rispetto a quello potenziale cui rinuncia, abbandonando i giudizi.

#### ***1.5. – Segue: la valutazione e il giudizio finale***

18. – Compiuta la ricognizione dei rischi di causa e dei valori disponibili per la soddisfazione delle condanne, il parere dei difensori procede alla comparazione dei differenziali rispettivamente ritraibili, in termini di effettivo recupero, fra i due scenari ipotetici, prospettabili in relazione alla scelta da compiersi.

19. – In caso di transazione l'entità dell'effettivo recupero di UnipolSai è fattore noto: esso è costituito dal "prezzo" della transazione.

20. – Nello scenario di continuazione delle cause fino alla loro decisione, la misura dell'effettivo recupero dipende da due elementi: l'entità della condanna da una parte e la possibilità di effettivo recupero dall'altra.

A sua volta, la fruttuosità dell'esecuzione è correlata all'effettiva capacità di risposta dei patrimoni (direttamente o indirettamente) aggredibili. Se l'entità della condanna è superiore alla capienza del patrimonio escutibile, l'effettivo recupero dipenderà solo dalle dimensioni di questo. E, come abbiamo già riferito, il parere dei difensori conclude nel senso che in caso di prosecuzione del giudizio è ragionevole ipotizzare che UnipolSai riesca a ottenere condanne di ammontare



ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

certamente (e largamente) superiore rispetto a quanto potrebbe ragionevolmente essere recuperato.

21. – La capienza del patrimonio aggredibile è stata infatti quantificata in complessivi 60 milioni di euro, di cui 40 milioni corrispondenti al massimale della polizza Chubb, e 20 milioni quale controvalore ipotizzato del complesso dei beni/diritti in titolarità diretta dei convenuti.

Ciò con la precisazione che questo ammontare potrebbe, ove effettivamente attinto, tradursi nel recupero di un “valore effettivo” anche significativamente inferiore, per l’operare dei rischi a suo luogo rilevati, *in primis* quello di poter effettivamente fruire per intero della (pur indiretta) copertura della garanzia di Chubb (per l’esclusione per i fatti di dolo; per la possibile assoluzione dalle richieste di condanna degli amministratori non operativi e dei sindaci; per la copertura della sola quota di danni direttamente riferibili agli assicurati responsabili, e non all’intero danno di cui questi siano tenui a rispondere ex art. 2055 c.c.); e poi tutti gli altri fattori già sopra ricordati.

22. – Sempre nell’ottica di fornire un quadro predittivo il più possibile preciso, il parere dei difensori mette in evidenza l’ulteriore fattore di erosione dell’effettiva fruttuosità dell’azione rappresentato dai costi della prosecuzione del giudizio <sup>(2)</sup> e delle azioni di recupero coattivo.

23. – La valutazione conclusiva espressa nel parere dei difensori evidenzia anche i vantaggi relativi all’eliminazione dell’alea del giudizio e ai tempi definiti e brevi per il conseguimento del risultato utile.

24. – Sulla scorta degli elementi come sopra esposti, il parere dei difensori formula giudizio finale di opportunità della transazione, basato sulla sua “*oggettiva convenienza rispetto alle prospettive di risultato economico in caso di prosecuzione dei giudizi*”.

25. – Ritengono gli scriventi che tale giudizio possa essere assunto da codesto Comitato ad affidabile elemento di riferimento nella misura in cui il

---

<sup>(2)</sup> Per tali intendendo tutti i costi necessari per pervenire all’apprensione dei beni/diritti aggredibili (spese di assistenza legale e tecnica di UnipolSai in tutti i gradi di giudizio necessari; costi di CTU; imposta di registro sulle sentenze di condanna; spese – di qualunque genere – necessarie per l’espropriazione forzata): nessun costo o spesa o eccettuati. La rigidità del perimetro del patrimonio aggredibile vale come barriera insuperabile al recupero di quei costi, che resterebbero comunque a carico di UnipolSai quand’anche le sentenze/i provvedimenti giudiziari ne consentissero la ripetibilità dalle controparti. È evidente che non si può ripetere nulla, da chi non ha (più) nulla.

quadro del risultato della prosecuzione dell'azione giudiziaria possa dirsi correttamente ricostruito.

## II

### Valutazione specifica della manleva prestata da UG

26 – Nelle pagine che precedono abbiamo dato più diffusamente conto degli elementi diversi dalla manleva rilasciata a suo tempo da UGF, per la quale si è anticipata l'opportunità di una più specifica trattazione: ad essa è dedicato il seguito del presente parere.

#### ***II.1. – Premessa: la possibile rilevanza della manleva***

27. – Come si è detto, fra gli elementi significativi per valutare “ragioni e convenienza” della transazione, il parere dei difensori indica giustamente lo “scenario di risultato economico ragionevolmente prevedibile nell'ipotesi di prosecuzione dei giudizi”.

Uno dei dati rilevanti per la definizione di detto scenario è la “disponibilità” di risorse realisticamente attingibili da UnipolSai per la soddisfazione del credito risarcitorio che essa (anche come avente causa di Fondiaria Sai e di Milano Assicurazioni) vanta nei confronti dei convenuti: “disponibilità” che il parere dei difensori quantifica in circa euro 60 milioni (di cui circa 20 milioni ricavabili dai beni sequestrati ai convenuti e circa 40 milioni ricavabili dalla polizza assicurativa D&O di Chubb).

Ci si può domandare se tale “disponibilità” abbia qualche prospettiva di incrementarsi in ragione di un altro fattore: la manleva stipulata da UGF con Premafin, con scritture del 29 gennaio 2012 e del 25 giugno 2012, a favore “di tutti gli amministratori e sindaci in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) rispettivamente in Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate che non detenessero, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin alla data del 29 gennaio 2012”.

28. – È innanzitutto da escludere che la manleva possa consentire a UnipolSai di pretendere direttamente da UG il pagamento dei debiti risarcitori facenti capo agli ex amministratori e sindaci: è ragionevolmente certo che la manleva non ha il valore né di una fideiussione (art. 1936 c.c.) né di un collo



ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

esterno (art. 1273, comma 1 c.c.), capace di costituire UG debitore di UnipolSai. La manleva non è dunque in grado di incrementare direttamente la “disponibilità” di risorse al servizio del credito risarcitorio di UnipolSai, in misura corrispondente al patrimonio di UG.

È dunque perfettamente condivisibile il parere dei difensori, là dove si esprime in tal senso.

**29.** – La manleva appare tuttavia suscettibile – almeno astrattamente, o virtualmente – di incrementare la suddetta “disponibilità” in via indiretta, nel diverso senso che si va a indicare.

Nel momento in cui i convenuti beneficiari della manleva (ex amministratori e sindaci) “*dovessero effettivamente pagare*” a UnipolSai importi “*a titolo di danno*”, sorgerebbe il loro diritto verso UG di essere tenuti “*integralmente indenni e manlevati*” in relazione a detti importi.

Se esercitassero questo diritto, essi acquisirebbero al proprio patrimonio le corrispondenti risorse finanziarie: sulle quali (nell’ipotesi, invero realistica, che i pagamenti come sopra effettuati dai convenuti non soddisfino integralmente il credito risarcitorio di UnipolSai) quest’ultima potrebbe pretendere dai convenuti stessi ulteriore soddisfazione. Verrebbe così a configurarsi un ulteriore “effettivo pagamento”, che farebbe scattare un ulteriore obbligo indennitario di UG verso i convenuti, al cui patrimonio affluirebbero di conseguenza ulteriori risorse su cui UnipolSai potrebbe contare per l’ulteriore soddisfazione del proprio credito. E così via, in una sequenza pagamento – indennizzo – pagamento – indennizzo ... che potrebbe teoricamente procedere fino alla soddisfazione integrale del credito di UnipolSai.

Se invece i convenuti beneficiari della manleva non esercitassero il loro diritto all’indennizzo, impedendo così che le corrispondenti risorse affluiscono ai loro patrimoni, UnipolSai potrebbe supplire alla loro inerzia esercitando al loro posto, con azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., il diritto alla manleva. Con il che la sequenza di cui sopra si attiverebbe ugualmente.

**30.** – Si tratta peraltro di valutare se e in che misura la manleva – suscettibile astrattamente e virtualmente di incrementare a beneficio di UnipolSai la “disponibilità” di risorse attingibili per la soddisfazione del proprio credito risarcitorio – sia idonea a determinare tale risultato anche in termini concreti, effettivi e reali.

Ciò dipende da due questioni:

i) quale sia la portata della manleva;

ii) se esistano fattori capaci di escludere la sua operatività.

## ***II.2. – La portata della manleva***

**31.** – Per valutare se e in che misura la manleva sia – concretamente, realmente, effettivamente – idonea a recare il predetto beneficio a UnipolSai, è rilevante individuarne la portata, e cioè definire quale sia l’area – in senso soggettivo e oggettivo – che essa copre.

È infatti chiaro che quanto più l’area coperta dalla manleva sia estesa, tanto maggiore promette di essere, potenzialmente, l’incremento di risorse disponibili per la soddisfazione del credito di UnipolSai verso i convenuti.

### ***II.2.1. – Dal punto di vista soggettivo***

**32.** – Dal punto di vista soggettivo, la manleva non dovrebbe coprire la posizione degli ex amministratori e sindaci che risultassero azionisti di Premafin, per via diretta o indiretta, alla data del 29 gennaio 2012: in concreto, i membri della famiglia Ligresti.

È vero infatti che nella formulazione originaria (29 gennaio 2012) la manleva copriva anche questi soggetti: ma la pattuizione è stata modificata con la formulazione successiva (25 giugno 2012), che li ha esclusi. Tale esclusione non è impedita dalla clausola di irrevocabilità apposta alla manleva di gennaio, che copriva i Ligresti: la clausola avrebbe impedito la revoca o modifica unilaterale del patto di manleva ad opera della sola UGF; non impedisce la revoca o modifica del patto che si basi sul successivo accordo fra le parti del patto stesso (UGF e Premafin, che ha firmato “per accettazione” anche la scrittura di giugno), in forza del principio per cui il successivo accordo delle parti può sempre modificare la pattuizione intervenuta in precedenza fra le stesse.

**33.** – Ci si può domandare se la modifica della manleva in senso restrittivo, attuata da Premafin con la predetta accettazione, operi anche nei confronti dei Ligresti, terzi beneficiari della pattuizione di gennaio; o se invece questi possono sostenere che il loro diritto alla manleva, acquisito con tale pattuizione, sopravviva al patto modificativo di giugno, teso a escluderli dal beneficio.

A ritenere fondata la prima soluzione conduce l’art. 1411, comma 2 c.c., per il quale la pattuizione a favore del terzo “*può essere revocata o modificata dallo stipulante*” (nel nostro caso Premafin, che tale revoca o modifica ha attuato con la scrittura di giugno). Tale potere dello stipulante è bensì limitato nel tempo, potendosi esercitare solo “*finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare*”: ma non risulta che i Ligresti abbiano inviato



a UGF, prima del 25 giugno 2012, alcuna dichiarazione di voler profittare della manleva posta in essere il 29 gennaio 2012.

Sul presupposto che quanto sopra non riceva smentita, può dunque concludersi che la manleva non copre le posizioni di Gioacchino Paolo, Jonella e Giulia Ligresti.

*II.2.2. – Dal punto di vista oggettivo: il titolo di responsabilità*

**34.** – Nei riguardi degli altri convenuti, tuttora beneficiari dalla manleva, la portata di questa dipende dal titolo della loro responsabilità.

Da un lato, si deve considerare che la manleva copre esclusivamente la responsabilità in cui essi siano incorsi “*per l’attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco*” delle società del gruppo Premafin, come tali destinatari di azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. Occorre, dall’altro lato, richiamare che alcuni fra essi sono stati convenuti non solo a questo titolo, ma anche per altri e differenti titoli di responsabilità: ex art. 2497, comma 2 c.c., quali concorrenti con i Ligresti nell’abusiva e illecita direzione del gruppo; e altresì a titolo di “comune” responsabilità civile, contrattuale (art. 1218 c.c.) e/o extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

**35.** – Se, e nella misura in cui, la responsabilità dei convenuti dovesse poggiare sui titoli da ultimo indicati, le loro posizioni non sarebbero coperte dalla manleva, la cui portata non si estende a quei titoli di responsabilità.

*II.2.3. – Ancora dal punto di vista oggettivo: il presupposto per l’operatività della manleva*

**36.** – La manleva opera a favore dei beneficiari per gli “*eventuali importi che gli stessi dovessero effettivamente pagare*” a UnipolSai.

Ci si può interrogare sul significato da attribuire a questa locuzione.

**37.** – Chi valorizzasse l’impiego del verbo “dovere” (“*dovessero effettivamente pagare*”) potrebbe identificare il presupposto per l’operatività della manleva nella semplice “debenza”, da parte dei convenuti, degli importi risarcitori in favore del creditore UnipolSai: a questa stregua, la manleva scatterebbe nel momento in cui fosse accertata e dichiarata con sentenza la responsabilità dei convenuti, con indicazione del relativo *quantum*.

Già in tale momento dunque, a prescindere da effettivi pagamenti compiuti dai beneficiari della manleva, questi avrebbero titolo a pretendere da UG i relativi importi: sui quali già da tale momento UnipolSai potrebbe contare per la soddisfazione del proprio credito risarcitorio (vuoi attingendo direttamente le



ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

corrispondenti risorse finanziarie, se già pervenute al patrimonio dei debitori attivatisi per la loro apprensione; vuoi in via surrogatoria, nel caso di inerzia dei debitori).

38. – Gli scriventi ritengono tuttavia che non sia questa la corretta interpretazione della manleva, la cui portata va definita – a loro avviso - in senso più restrittivo: individuando il presupposto di operatività della manleva non nella mera “debenza” di somme risarcitorie a carico dei convenuti (accertati come) responsabili, bensì nell’effettivo “pagamento” di dette somme da parte dei medesimi.

Se le parti della manleva avessero inteso regolarne l’operatività nel senso di cui al § precedente, avrebbero usato formule diverse: ad esempio parlando di “importi di cui i beneficiari della manleva risultassero debitori”, o di “importi che risultassero giudizialmente come dovuti dai beneficiari della manleva”. Il verbo “dovere” non sembra qui usato nel senso di “essere giuridicamente obbligati”, ma piuttosto in un senso descrittivo di eventi (come suggerito dall’avverbio “*effettivamente*”, che nel contesto assume il valore semantico più pregnante): sicché “*importi che gli stessi dovessero effettivamente pagare*” va letto come “importi che agli stessi accadesse effettivamente di pagare”, o più brevemente come “importi che gli stessi effettivamente pagassero”.

Il parere dei difensori, là dove indica questa stessa conclusione, è dunque pienamente condivisibile.

39. – In tal modo la portata della manleva si riduce, e ciò riduce anche la ricaduta utile che la manleva può avere per UnipolSai.

Per avere al proprio servizio le risorse finanziarie della manleva, alla creditrice non basterebbe infatti avere una sentenza di condanna dei convenuti al risarcimento (elemento che prescinde da fatti o atti dei convenuti stessi). Le occorrerebbe un fatto ulteriore e successivo alla sentenza di condanna, e soprattutto un fatto dipendente dalla volontà o comunque dalla sfera dei convenuti: l’effettivo pagamento (anche parziale) del debito risarcitorio.

40. – Deve peraltro precisarsi che “pagare” va qui inteso non in senso stretto, come azione del debitore che volontariamente trasferisce moneta al creditore; bensì in senso lato, come qualunque meccanismo che abbia l’effetto di trasferire moneta dal debitore al creditore, quale tipicamente il meccanismo dell’esecuzione forzata.

Nel momento in cui UnipolSai apprendesse somme risarcitorie anche per via di esecuzione forzata su beni dei convenuti, questi avrebbero dunque titolo ad

azionare la manleva verso UG: e sulle somme dovute da quest'ultima a tale titolo UnipolSai potrebbe contare per incrementare la soddisfazione del proprio credito (in ipotesi non integralmente soddisfatto con l'esecuzione forzata), a seconda dei casi in via diretta o in via surrogatoria.

#### *II.2.4. – Conclusione*

41. – Il concreto vantaggio che UnipolSai potrebbe ricavare dalla manleva risulta dunque (ri)dimensionato dalla circostanza che la manleva stessa, in ragione della sua obiettiva portata:

*i)* non copre le posizioni di alcuni dei convenuti, e precisamente quelle dei membri della famiglia Ligresti;

*ii)* verso gli altri convenuti, non copre titoli di responsabilità (pure azionati da UnipolSai nei loro confronti) diversi dalla responsabilità ex art. 2392 c.c.;

*iii)* presuppone, ai fini della sua operatività, non la semplice “debenza” di importi risarcitori a carico dei convenuti e a favore di UnipolSai, ma l'effettiva apprensione di risorse finanziarie che quest'ultima consegua o per spontaneo pagamento da parte dei convenuti o tramite esecuzione forzata su loro beni.

#### *II.3. – Ipotesi di invalidità e/o inefficacia della manleva*

42. – Oltre che la definizione della portata della manleva, è rilevante – e in misura anche più decisiva – pure la questione relativa alla sua validità ed efficacia.

##### *II.3.1. – La rilevanza della questione*

43. – Se la manleva risultasse invalida e/o inefficace, la sua potenzialità di fattore capace di incrementare la disponibilità di risorse al servizio del credito risarcitorio di UnipolSai ne risulterebbe concretamente azzerata. UG potrebbe infatti opporre tale invalidità e/o inefficacia

\* sia per paralizzare la pretesa dei convenuti che, avendo “pagato” somme risarcitorie a UnipolSai, cerchino di far valere la manleva per recuperare da UG le somme corrispondenti, con la conseguenza che tali somme non affluirebbero al patrimonio dei convenuti, e UnipolSai non potrebbe contare sulle stesse per incrementare la soddisfazione del proprio credito,

\* sia per paralizzare la pretesa di UnipolSai che, in caso di inazione dei convenuti, agisca essa stessa in via surrogatoria verso UG, anche questa volta vanificando l'aspettativa di UnipolSai circa le potenziali risorse della manleva quale mezzo di soddisfazione del proprio credito.



ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

44. – È evidente, al riguardo, che quanto più le corrispondenti eccezioni opponibili da UG risultino fondate e di probabile accoglimento, tanto meno la manleva si presenta come un elemento concretamente idoneo a incrementare la “disponibilità” di risorse attingibili per la soddisfazione del credito risarcitorio di UnipolSai. Il contrario, ovviamente, quanto più quelle eccezioni si presentino deboli e scarsamente suscettibili di essere accolte.

45. – Il tema è stato ampiamente dibattuto, e in qualche misura anche deciso, nell’ambito del giudizio aperto dall’azione risarcitoria di UnipolSai.

Fra gli atti più significativi al riguardo – nei quali vengono svolti argomenti a favore e contro l’ipotesi di invalidità e/o inefficacia della manleva – si segnalano: l’ordinanza Mambriani; l’ordinanza collegiale; il parere *pro veritate* formulato dal prof. Mario Libertini in data 23 giugno 2013 e prodotto dalla difesa di soggetti autori di chiamata nei confronti di UGF (“**parere Libertini**”); la comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata UGF in data 20 ottobre 2014 (“**comparsa UGF**”).

46. – Nel seguito si discute sinteticamente la questione (anche alla luce degli atti citati), onde misurare il grado di forza delle relative eccezioni, proponibili da UG contro richieste di attivazione della manleva da parte dei convenuti o (in via surrogatoria) da parte della stessa UnipolSai: ciò ai fini della valutazione di cui al superiore § 18.

*II.3.2. – L’eccezione di invalidità della manleva per difetto di interesse dello stipulante ex art. 1411, comma 1 c.c.*

47. – La manleva è un contratto a favore di terzi, la cui validità presuppone, ai sensi dell’art. 1411, comma 1 c.c., l’esistenza di un interesse dello stipulante (Premafin).

Per argomentare l’invalidità, si è sostenuto che nella fattispecie tale interesse potrebbe consistere solo nell’agevolare/incentivare l’operazione di trasferimento del gruppo Premafin; e che tale interesse non era più attuale al tempo della seconda manleva (25 giugno 2012), quando l’operazione era sostanzialmente già perfezionata con la delibera di aumento riservato del capitale Premafin in data 12 giugno 2012: così la comparsa UGF, p. 21-22.

48. – L’ipotetica eccezione appare debole (e quindi scarsamente idonea a paralizzare l’attivazione della manleva contro UG), sotto almeno due profili:

\* se l’interesse dello stipulante fosse quello come sopra dedotto, la data per verificarne la sussistenza non sarebbe quella della seconda manleva, bensì quella della prima manleva (29 gennaio 2012), che è la data in cui soggetti attualmente



ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

beneficiari della manleva hanno acquisito il relativo diritto (diritto che la seconda manleva ha, per essi, semplicemente confermato in via ricognitiva): e il 29 gennaio 2012 è data anteriore al perfezionamento dell'operazione;

\* in realtà è fortemente discutibile che fosse quello come sopra dedotto l'interesse dello stipulante a pattuire la manleva: pare ben più realistico identificarlo nell'interesse di Premafin – certamente esistente, anzi autoevidente – a sollevare “propri” uomini (azionisti e/o amministratori e sindaci) dal carico delle responsabilità per *mala gestio* delle società del gruppo.

*II.3.3. – L'eccezione di invalidità (nullità) della manleva per difetto della causa*

49. – Si osserva poi che la manleva è un contratto atipico, come tale ammissibile solo in presenza di un interesse meritevole di tutela (art. 1322 c.c.), in mancanza del quale sarebbe nullo per difetto di causa. L'interesse in questione sarebbe sempre quello ad agevolare/incentivare il trasferimento del gruppo Premafin: e di nuovo si fa valere il suo esaurimento al tempo della seconda manleva (oltre alla circostanza che alcuni dei beneficiari – gli amministratori non azionisti e i sindaci – non avevano alcuna influenza decisionale in ordine all'operazione): con conseguente nullità del patto di manleva per difetto della causa (comparsa UGF, p. 17 ss.).

50. – Anche questa eccezione appare debole, e facilmente contrastabile.

Da un lato, si ribadisce che il tempo a cui riferirsi per valutare l'esistenza dell'interesse è quello della prima manleva, quando l'interesse era ancora attuale, e non quello della seconda (che non ha effetto sostitutivo del precedente ma solo modificativo per quanto riguarda la platea dei beneficiari, e confermativo per il resto). Dall'altro lato, può ben agevolare e incentivare l'operazione di trasferimento anche la liberazione da responsabilità di soggetti che, ancorché non abbiano poteri decisionali in ordine al trasferimento, appartengono pur sempre alla sfera del trasferente, che per questo ci tiene a procurarne la liberazione.

*II.3.4. – L'eccezione di nullità della manleva per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto*

51. – È nullo il contratto o il patto il cui oggetto sia indeterminato e indeterminabile (art. 1418, comma 2 c.c., in relazione all'art. 1346 c.c.).

Si ipotizza che queste caratteristiche siano presenti nel patto di manleva, che sarebbe perciò nullo in quanto non indica con sufficiente precisione gli illeciti o le categorie di illeciti dalla cui responsabilità UG dovrebbe tenere indenni i

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

beneficiari. La tesi è sostenuta nella comparsa UGF (p. 22 ss.), e anche nell'ordinanza Mambriani (p. 98-99); l'ordinanza collegiale non prende posizione, limitandosi a definire la questione come "altamente opinabile" (p. 83); nel parere Libertini la tesi è confutata (p. 7-8).

**52.** – Ritengono gli scriventi che anche questa eccezione (nonostante l'autorevole avallo dell'ordinanza Mambriani) sia scarsamente fondata.

L'analisi della giurisprudenza in tema di nullità per indeterminabilità dell'oggetto mostra infatti che i criteri comunemente applicati dai giudici in questa materia porterebbero con ragionevole certezza a concludere che il riferimento – quale oggetto della manleva – agli "*importi che [i beneficiari] dovessero effettivamente pagare a titolo di danno (incluse le spese legali) in conseguenza dell'operato o dell'attività ... svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle ... società*" del gruppo Premafin "*fino alla data del 29 gennaio 2012*" sia del tutto sufficiente a rendere l'oggetto del negozio "determinabile" ai sensi dell'art. 1346 c.c., e il negozio stesso immune da censure di nullità.

**53.** – Né sembra che a diversa conclusione possa giungersi sul rilievo che la manleva avrebbe dovuto indicare – a pena di nullità – almeno l'importo massimo formante oggetto del relativo impegno assunto da UGF: rilievo fondato sull'art. 1938 c.c., che nella fideiussione per obbligazioni future esige "*la previsione ... dell'importo massimo garantito*" (comparsa UGF, p. 27).

La norma non pare infatti applicabile al nostro caso. Qui non è in gioco un meccanismo come la fideiussione, che garantisce il creditore, bensì un meccanismo che garantisce il debitore per gli esborsi cui sarà tenuto verso il creditore. Qui le obbligazioni materia della garanzia non sono obbligazioni future, bensì obbligazioni già sorte in conseguenza di fatti pregressi. Qui siamo lontanissimi dalla *ratio* dell'art. 1938 c.c. (come novellato nel 1992): proteggere i clienti che abbiano prestato alla banca fideiussione *omnibus* per crediti futuri.

*II.3.5. – L'eccezione di nullità (o inoperatività) della manleva in relazione a fatti dolosi dei beneficiari*

**54.** – Si assume ancora, argomentando dagli artt. 1229, 1900 e 1917 c.c., che la manleva sia nulla (o inoperativa) nella parte in cui contempli la copertura di responsabilità derivanti da dolo dei beneficiari (così la comparsa UGF, p. 28-29; così anche l'ordinanza Mambriani, p. 97-98).

Il rilievo costituisce materia di una possibile eccezione di UG che questa volta sembra fondata. Ma con le precisazioni che si vanno a esporre.

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

55. – Secondo il prevalente orientamento interpretativo, è escluso che i patti di manleva possano coprire la responsabilità derivante da fatti dolosi dei beneficiari.

Come si è osservato, se si guarda al “*diritto vivente*”, il “*punto fermo è che i patti di manleva sono generalmente validi, ma non estendono la loro efficacia a favore di coloro che abbiano commesso illeciti dolosi*” (parere Libertini, p. 6). È significativo che questa affermazione provenga dall’autore di parere fornito a una parte il cui interesse, in quanto beneficiaria della manleva, è che questa abbia la massima solidità ed estensione possibili.

56. – In forza del principio, la manleva di UGF (oggi UG) quindi non coprirebbe i membri della famiglia Ligresti, i cui illeciti sono pacificamente dolosi (ma a ben vedere il punto è irrilevante, risultando superato e assorbito dal fatto che i Ligresti non sono coperti dalla manleva già per il fatto che nei loro confronti questa è stata revocata con il patto modificativo del 25 giugno 2012).

È altresì pacifico che la manleva resterebbe valida e operativa per gli amministratori non esecutivi e i sindaci, cui si imputano responsabilità a titolo di colpa e non di dolo.

57. – Più incerta la posizione degli amministratori esecutivi, uomini di stretta fiducia della famiglia Ligresti (in concreto: Marchionni e Talarico). Il parere Libertini (p. 9) è propenso a ritenere che, ove responsabili, essi lo sarebbero – come tutti gli amministratori non aventi qualità di azionisti - a titolo di colpa e non di dolo. Se fosse così, i citati amministratori esecutivi sarebbero coperti dalla manleva.

Nella misura in cui l’esistenza di tale copertura sia vantaggiosa non solo per i beneficiari ma anche – potenzialmente e astrattamente – per UnipolSai, potrebbe individuarsi come interesse di quest’ultima, sotto tale profilo, che la responsabilità di Marchionni e Talarico sia affermata a titolo di colpa e non di dolo.

Una qualificazione della loro responsabilità in termini colposi e non dolosi sarebbe vantaggiosa per UnipolSai anche sotto un altro profilo: lascerebbe viva la garanzia offerta dall’assicurazione per la responsabilità civile professionale stipulata dai citati amministratori, garanzia che invece verrebbe meno se la responsabilità degli stessi dipendesse da dolo.

*II.3.6. – L’eccezione di inoperatività della manleva per difetto del presupposto costituito dal “voto favorevole determinante” di UGF ai fini dell’approvazione assembleare dell’azione di responsabilità*

**58.** – La manleva condiziona la propria operatività alla circostanza che l’azione di responsabilità contro i convenuti sia stata deliberata in assemblea “*con il voto favorevole determinante del ... socio di controllo*” (UGF, per quanto riguarda l’assemblea di Fondiaria Sai).

**59.** – Senonché, la deliberazione di procedere con l’azione di responsabilità è avvenuta, come noto, in un contesto alquanto particolare.

Fondiaria Sai era soggetta a commissariamento per provvedimento Isvap (oggi Ivass) ex art. 238 c. ass., e il Commissario aveva ricevuto dall’Autorità di vigilanza il mandato a promuovere azione sociale di responsabilità contro amministratori e sindaci della società. Egli aveva dunque, ex lege, la competenza e il potere di deliberare *ex se* l’avvio dell’azione. Promosse nondimeno lo svolgimento di assemblea ordinaria di Fon.Sai chiamandola a deliberare sul punto, e in tale sede invitò UGF a votare favorevolmente, cosa che UGF fece “*per quanto occorrer possa*”.

**60.** – Al riguardo, sembra sostenibile affermare che vi è stata sì una delibera assembleare di promuovere azione sociale di responsabilità, e che UGF ha votato a favore: ma che tale voto non è stato “*determinante*”; ed è stato reso solo “per quanto occorrer possa”, in un contesto nel quale il voto non occorreva.

Appare sostenibile che il voto favorevole non sia stato determinante, perché anche in sua assenza l’azione di responsabilità sarebbe stata promossa ugualmente: per iniziativa autonoma del Commissario, che come detto ne aveva competenza e poteri in forza del ruolo di cui era stato investito, e ne aveva ricevuto dall’Isvap espresso mandato.

E sostenibile, ancora, che siccome è stato reso solo all’occorrenza, quando nessuna occorrenza si dava, quel voto favorevole è come non fosse stato espresso.

**61.** – Conseguenza: non essendosi verificato il presupposto di operatività della manleva, la manleva non opera.

E la relativa eccezione sembra potersi opporre da UG con ragionevoli probabilità di successo.

**62.** – La tesi è sostenuta con argomenti ragionevolmente persuasivi nella comparsa UGF (p. 30 ss.) e nell’ordinanza Mambriani (p. 96-97).



ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

È contrastata nel parere Libertini (p. 11), ma con rilievi che non tengono conto degli argomenti svolti sopra in punto autonoma competenza del Commissario, a prescindere dalla delibera assembleare.

63. – Ciò detto, deve precisarsi che la possibile eccezione di UG qui considerata vale solo per respingere pretese di manleva relative a debiti risarcitori formanti oggetto dell'azione maggiore.

Non sarebbe idonea a paralizzare pretese di manleva relative a debiti risarcitori formanti oggetto dell'azione minore, perché tale azione è stata promossa (da UnipolSai) sulla base di delibera assembleare approvata col voto favorevole determinante di UGF.

*II.3.7. – L'eccezione di nullità (o comunque impugnabilità) della manleva, in conseguenza della nullità dell'impegno di UGF a non proporre e votare contro azione sociali di responsabilità verso ex amministratori e sindaci*

64. – La possibile eccezione di UG considerata al paragrafo che precede può considerarsi ragionevolmente forte, ma vale a bloccare solo le pretese di manleva per gli importi risarcitori correlati all'azione maggiore, lasciando vive le pretese relative all'azione minore.

L'eccezione considerata in questo paragrafo ha – ad avviso degli scriventi – una consistenza e un'estensione superiori. Estende il proprio raggio di operatività a qualunque pretesa basata sulla manleva, risultando idonea a bloccare sia quelle relative all'azione maggiore sia quelle relative all'azione minore. E si presenta dotata di notevole forza: appare probabile che un giudice, davanti al quale fosse proposta, la accoglierebbe respingendo le pretese basate sulla manleva.

65. – L'eccezione si basa su un ragionamento articolato in due passaggi:


i) la nullità dell'impegno del socio UGF a votare in assemblea contro le azioni sociali di responsabilità;

ii) il collegamento fra detto impegno e l'impegno di manleva.

*II.3.8. – La nullità dell'impegno del socio UGF a votare in assemblea contro le azioni sociali di responsabilità*

66. – Il patto di manleva – al romanino (i) – obbliga UGF “a non proporre e, in ogni caso, a votare contro ... eventuali proposte di esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ.” nei confronti degli ex amministratori e sindaci beneficiari del patto.

67. – Secondo l'opinione dominante in giurisprudenza (anche di Cassazione), un patto del genere è nullo per contrarietà a norme imperative e/o per

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

illiceità della causa o dell'oggetto, in quanto determina il socio a tenere condotte, e in particolare esprimere voti assembleari, non conformi e anzi tendenzialmente contrari all'interesse sociale.

Lo sostiene con dovizia di argomenti la comparsa UGF (p. 13 ss.), e questo non sorprende dato l'interesse di UGF a sostenere la nullità come via per liberarsi dall'impegno assunto nel 2012. Ma – ciò che appare più rilevante – la tesi è condivisa anche in sede giurisdizionale, in particolare dall'ordinanza Mambriani (p. 95-96). E – forse ancora più rilevante – essa riceve consenso anche da parte di chi sarebbe interessato a negare la nullità dell'impegno di UGF (oggi UG), per salvarne la validità e dunque l'operatività a proprio vantaggio. Si allude alla produzione in giudizio del parere Libertini ad opera di beneficiari della manleva, che hanno chiamato in causa UGF per farsene appunto manlevare: in esso si riconosce che *“il diritto vivente è, ad oggi, saldamente orientato nel senso della nullità dei patti parasociali rinunciativi dell'azione sociale di responsabilità”* (parere Libertini, p. 4).

**68.** – Deve aggiungersi per completezza come parte della dottrina (e nel suo ambito lo stesso Libertini, che nel parere dichiara il proprio personale dissenso dall'orientamento giurisprudenziale di cui pure riconosce l'esistenza) sia di avviso contrario. E come sulla questione l'ordinanza collegiale si astenga dal pronunciarsi, limitandosi a dirla *“altamente opinabile”* (p. 83).

Nondimeno può dirsi che, allo stato, il diritto italiano è nel senso della nullità di un impegno come quello assunto da UGF con il romanino (i) delle scritture del 2012 (fatta salva, naturalmente, la possibilità di un mutamento giurisprudenziale, ad oggi peraltro non prevedibile).

*II.3.9. – Il collegamento fra l'impegno relativo alle azioni di responsabilità e l'impegno di manleva*

**69.** – Fra l'impegno di non proporre e di votare contro azioni sociali di responsabilità, e l'impegno di manlevare gli ex amministratori e sindaci contro cui fossero nondimeno esercitate azioni di responsabilità, sussiste con tutta evidenza un collegamento strettissimo.

E infatti, nell'economia complessiva della pattuizione, la manleva si pone quale conseguenza (di tipo *lato sensu* sanzionatorio) dell'inadempimento dell'impegno relativo alle azioni di responsabilità: essa scatta solo *“Qualora, contrariamente a quanto sopra previsto, venga deliberata ... azione sociale di responsabilità ... con il voto favorevole determinante”* di UGF (romanino (ii) della scrittura).

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

Le parti avrebbero ben potuto stipulare una manleva che prescindesse da qualunque obbligo di UGF relativo alle azioni di responsabilità e al loro inadempimento: la pratica ben conosce casi di manleva per così dire “autonoma”. Ma qui le parti hanno fatto una scelta diversa: hanno stipulato una manleva che non è autonoma, bensì è strettamente collegato al citato obbligo di UGF e al suo inadempimento.

70. – La conseguenza è chiara e – ad avviso degli scriventi – indiscutibile.

Se l’obbligo di UGF (oggi UG) relativo alle azioni di responsabilità è nullo, non è configurabile nessun inadempimento dello stesso. E se nessun inadempimento è configurabile, risulta insussistente il presupposto dell’obbligo di manleva (che è appunto l’inadempimento).

In altre parole, i due obblighi, come si suol dire, *simul stabunt simul cadent*: in ragione del loro collegamento, l’uno non può reggersi se l’altro viene meno.

71. – Se si cerca una base normativa per tale conclusione, è facile trovarla nell’art. 1419, comma 1 c.c.: “*La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità*”.

E allora domandiamoci: UGF avrebbe concluso un patto di manleva “autonomo”, non collegato a un suo inadempimento? Sembra di dover rispondere in senso decisamente negativo, perché un patto del genere sarebbe stato – dal suo punto di vista – molto più penalizzante del patto “collegato” da essa effettivamente stipulato. Con quest’ultimo UGF si sarebbe infatti riservata la possibilità di sfuggire alla manleva, e ai conseguenti esborsi, sulla base di un fattore riconducibile alla sua sfera decisionale: e cioè decidendo di non proporre e non votare azioni di responsabilità. Mentre la manleva “autonoma” avrebbe esposto UGF a esborsi che la stessa non potrebbe far nulla per evitare, ma dovrebbe inesorabilmente subire.

La risposta che si è data alla domanda porta a concludere che la nullità del patto relativo alle azioni di responsabilità determina, ai sensi dell’art. 1419, comma 1 c.c., la nullità anche del patto di manleva.

72. – Il vizio, se così si può dire, del parere Libertini è avere trattato l’obbligo relativo alle azioni di responsabilità e l’impegno di manleva come entità del tutto indipendenti e separate, ignorando il collegamento strettissimo che li unisce.

ROPPOCANEPA  
AVVOCATI

Laddove invece tale collegamento indiscutibilmente esiste, e conduce ad affermare che la nullità del primo (ammessa dallo stesso prof. Libertini) determina l'estinzione del secondo.

Estinzione che – ad avviso degli scriventi – UG potrà efficacemente eccepire a chi avanzi nei suoi confronti pretese basate sulla manleva.

#### **II.4. – Conclusione**

73. – Nelle pagine che precedono – dopo avere definito la portata (e quindi i limiti) della manleva – si è cercato di “pesare” le possibili eccezioni opponibili da UG a pretese basate sulla stessa, al fine di “pesare” – *a contrario* – le *chances* di UnipolSai riguardo alla concreta e realistica possibilità di ricavare attraverso la manleva risorse utili per il soddisfacimento dei propri crediti risarcitori.

74. – Sulla base del predetto bilanciamento, si ritiene di poter concludere che tali *chances* appaiono esigue.

Se infatti alcune delle eccezioni variamente evocate come idonee a paralizzare pretese contro UG basate sulla manleva appaiono in realtà scarsamente consistenti, altre si presentano invece solidamente fondate, e suscettibili di essere accolte in giudizio.

\* \* \*

75. – Nelle suestese considerazioni è il parere che ci è stato richiesto.

Si confida che da esse codesto Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di UnipolSai possa ricavare elementi di giudizio utili ai fini delle valutazioni che il Comitato stesso è chiamato a compiere in ordine a “ragioni e convenienza” della transazione.

\* \* \*

Ringraziando per la fiducia accordata, si resta a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che risultassero opportuni, e si porgono i migliori saluti

  
(Prof. Avv. Vincenzo Roppo)

  
(Avv. Paolo Canepa)





UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale  
Via Stalingrado, 45  
40128 Bologna

[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com)

[www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)